

ISS G.B. NOVELLI – Marcianise

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA E INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI



AGGIORNAMENTO A.S. 2022-2023

PTOF 2022/2025

INDICE:

INTRODUZIONE

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. PREMESSA | pag. 4 |
| 2. DESTINATARI | pag. 4 |
| 3. FINALITA' | pag. 4 |
| 4. DEFINIZIONI ESSENZIALI: COSA SI INTENDE PER ALUNNI CON B.E.S. | pag. 5 |
| 4.1. ALUNNI CON DISABILITÀ (L. 104/1992) | pag. 6 |
| 4.2. ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI | pag. 6 |
| 4.3. ALUNNI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO | pag. 8 |
| 5. FIGURE DI RIFERIMENTO PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA: RUOLI E FUNZIONI | pag. 9 |
| 5.1 ORGANI COLLEGIALI IMPIEGATI NELL'INCLUSIONE SCOLASTICA | pag. 10 |

PARTE PRIMA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 6. ALUNNI CON DISABILITA' | pag. 13 |
| 6.1 PREMESSA | pag. 13 |
| 6.2 FASI PRINCIPALI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE..... | pag. 13 |
| 6.3 DOCUMENTI PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' | pag. 14 |
| 7. ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI DISABILITÀ IN ETÀ EVOLUTIVA AI FINI DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA | pag. 18 |
| 7.1 CRITERI E CONTENUTI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI DISABILITÀ IN ETÀ EVOLUTIVA AI FINI DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA..... | pag. 18 |
| 7.2 MODALITÀ DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI DISABILITÀ IN ETÀ EVOLUTIVA AI FINI DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA | pag. 18 |
| 8. PERCORSI DIDATTICI | pag. 22 |
| 9. VALUTAZIONE E VERIFICA | pag. 22 |
| 10. PROVE INVALSI..... | pag. 25 |
| 11. PCTO E STUDENTI CON DISABILITÀ | pag. 25 |
| 12. ESAME DI STATO/ PERCORSI IeFP ALUNNI D.A. | pag. 26 |
| 13. VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE | pag. 27 |

PARTE SECONDA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON D.S.A E ALTRI D.E.S.

| | |
|--------------------------------------------------------------|---------|
| 14. ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO | pag. 28 |
| 14.1. DSA..... | pag. 28 |
| 14.2 LA DIAGNOSI | pag. 28 |
| 14.3 REDAZIONE DEL PDP | pag. 28 |
| 14.4 DISTURBO DI LETTURA (DISLESSIA) | pag. 28 |
| 14.5 DISTURBI DI SCRITTURA (DISGRAFIA E DISORTOGRAFIA) | pag. 29 |
| 14.6 AREA DEL CALCOLO (DISCALCULIA) | pag. 29 |
| 14.7 DIDATTICA DELLE LINGUE STRANIERE | pag. 30 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 14.8 MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE | pag. 31 |
| 14.9 ESAMI CONCLUSIVI/PERCORSI IeFP ALUNNI DSA..... | pag. 31 |
| 15. ALUNNI CON ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI | pag. 31 |
| PARTE TERZA. INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON ALTRI BES | |
| 16. ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E/O CULTURALE | pag. 32 |
| 16.1 PREMESSA | pag. 32 |
| 16.2 MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE | pag. 32 |
| 17. ACCOGLIENZA E INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI SENZA ALFABETIZZAZIONE ITALIANA..... | pag. 33 |
| 17.1 PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO..... | pag. 33 |
| 17.2 ISCRIZIONE A SCUOLA DI STUDENTI STRANIERI | pag. 33 |
| 17.3 RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE | pag. 34 |
| 17.4 LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO | pag. 34 |
| 17.5 LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI | pag. 35 |
| PARTE QUARTA: | |
| 18. PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE (PFI)..... | pag. 36 |
| 19. SCANSIONE TEMPORALE DEGLI ADEMPIMENTI PER GLI ALUNNI CON BES DA ATTUARE DURANTE L'ANNO SCOLASTICO | pag. 37 |
| 20. RIFERIMENTI NORMATIVI..... | pag. 39 |

1. PREMESSA

La prospettiva dell'integrazione e dell'inclusione ha come fondamento il riconoscimento e la valorizzazione delle differenze e rivolge particolare attenzione al superamento degli ostacoli all'apprendimento e alla partecipazione sociale.


Una scuola davvero inclusiva è una scuola che "accoglie" e valorizza le diversità. Una scuola che si caratterizza non solo come Istituzione Educativa e Formativa, ma come "comunità", recante in sé un sistema di valori in cui si riconosce e per i quali si impegna.

La scuola ha il dovere di promuovere la collaborazione tra gli alunni, l'autostima, la valorizzazione di sé e dell'altro, la motivazione all'apprendimento ed includere tutti gli alunni, in particolare gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, per far sì che ciascuno sia e si senta parte integrante della "comunità scolastica". In tale prospettiva, il Protocollo di Accoglienza e Inclusione costituisce la linea guida di informazione riguardante le procedure e le pratiche didattiche per l'inclusione degli alunni con Bisogni educativi speciali (BES), comprendenti tre grandi categorie:

- Disabilità,
- Disturbi evolutivi specifici
- Svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale.

Il documento, elaborato dal Gruppo di Lavoro per l'Inclusione dell'Istituto (GLI) e deliberato dal Collegio dei docenti, è parte integrante del PTOF e definisce i compiti e i ruoli delle figure operanti all'interno dell'istituzione scolastica, tracciando le linee delle fasi dell'accoglienza e delle attività di facilitazione per l'apprendimento.

Esso delinea prassi condivise di carattere



2. DESTINATARI

Il Protocollo di Accoglienza e Inclusione costituisce una guida di informazione ed azioni per i diversi attori della comunitàeducante e per le famiglie degli alunni che si relazionano con la comunità stessa a partire dal momento dell'iscrizione e, successivamente, nel prosieguo del percorso scolastico. Il documento rappresenta pertanto un importante elemento di realizzazione dell'inclusione di tali alunni e di dialogo tra scuola e famiglia. Destinatari del protocollo sono tutti gli agenti dell'Istituzione scolastica, nello specifico: la famiglia, il personale di segreteria e tecnico, i docenti, i collaboratori scolastici, il Dirigente Scolastico. Sono altresì destinatari tutti i soggetti che operano nel percorso formativo dell'alunno anche all'esterno dell'Istituzione Scolastica: rappresentanti dell'ASL, educatori, rappresentanti dei Servizi Sociali, terapisti ecc.

3. FINALITÀ

Attraverso il Protocollo di Accoglienza e Inclusione l'ISISS Novelli intende raggiungere le seguenti finalità:

- definire pratiche inclusive condivise per tutti i Consigli di Classe;
- favorire l'accoglienza e l'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali;
- progettare percorsi comuni di individualizzazione o personalizzazione che facciano coesistere socializzazione ed apprendimento;
- incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola, servizi sociali e

- sanitari;
- adottare forme condivise di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;
 - accompagnare adeguatamente gli studenti con BES durante l'intero percorso scolastico;
 - fornire materiali e strumenti comuni di indagine, osservazione, rilevazione e progettazione del percorso formativo;
 - realizzare modifiche e miglioramenti attraverso procedure chiare di monitoraggio e valutazione;
 - favorire positivamente il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla secondaria di secondo grado, curando la fase di adattamento al nuovo ambiente;
 - sostenere iniziative di collaborazione tra scuola, famiglia, ASL, Enti Locali, CTS e CTI;
 - promuovere esperienze di orientamento per l'inserimento nel mondo del lavoro.

Il protocollo, in quanto valido strumento di lavoro, verrà revisionato periodicamente, sulla base delle esigenze, delle esperienze e delle risorse.

4. DEFINIZIONI ESSENZIALI: COSA SI INTENDE PER ALUNNI CON B.E.S.

L'espressione "Bisogni Educativi Speciali" (BES) è entrata in uso dopo l'emanazione della Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 "Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica"

Nell'acronimo BES sono comprese tre grandi sotto-categorie:

- disabilità certificate
- disturbi evolutivi specifici
- svantaggio socio-economico, linguistico e/o culturale

| DISABILITÀ CERTIFICATE (Legge 104/1992 art. 3, commi 1 e 3) | | | |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> minorati vista | | -Certificazione di disabilità -Profilo di Funzionamento/Diagnosi Funzionale (D.F.) e Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) (da aggiornare al passaggio di ogni grado di istruzione) | Piano Educativo Individualizzato (PEI) |
| <input type="checkbox"/> minorati udito | | | |
| <input type="checkbox"/> minorati psicofisici | | | |
| DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI | | | |
| <input type="checkbox"/> | DSA certificati (Legge 170/2010) | Certificazione da aggiornare al termine di ogni ciclo scolastico | Piano Didattico Personalizzato (PDP) |
| <input type="checkbox"/> | Deficit nell’area del linguaggio | Diagnosi | Piano Didattico Personalizzato (se deciso dal Consiglio di Classe) |
| <input type="checkbox"/> | Deficit nelle aree non verbali | Diagnosi | |
| <input type="checkbox"/> | Altre problematiche severe | Diagnosi | |
| <input type="checkbox"/> | ADHD/DOP | Diagnosi | |
| <input type="checkbox"/> | Funzionamento cognitivo limite (borderline) | Diagnosi | |
| SVANTAGGIO | | | |
| <input type="checkbox"/> | Socio-economico | Altra documentazione o segnalazione del Consiglio di Classe | Piano Didattico Personalizzato (se deciso dal Consiglio di Classe) |
| <input type="checkbox"/> | Linguistico e culturale | | |
| <input type="checkbox"/> | Altro | | |

4.1 ALUNNI CON DISABILITÀ (L. 104/1992)

La Legge Quadro n. 104/1992 riconosce una condizione di “handicap” a chi presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, relazione o di integrazione e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. La Conferenza Mondiale sui diritti umani dell’ONU del 2009, precisa che “la disabilità è il risultato dell’interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali ed ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri”. L’art. 24, infine, riconosce “il diritto all’istruzione delle persone con disabilità (...) senza discriminazioni e su base di pari opportunità” garantendo “un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita, finalizzati:

- a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e dell’autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;
 - b) allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie abilità fisiche e mentali, sino alle loro massime potenzialità;
- a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una società libera”.

4.2 ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

a. Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA certificati Legge 170/2010)

I Disturbi Specifici di Apprendimento sono disturbi funzionali di origine neurobiologica che interessano alcune specifiche abilità dell’apprendimento scolastico (l’abilità di lettura, di scrittura, di fare calcoli) in un contesto di funzionamento intellettivo adeguato all’età anagrafica.

Questi disturbi non possono essere risolti, ma solamente ridotti: se posti nelle condizioni di attenuare e/o compensare il disturbo, si potranno raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti, sviluppando anche stili di apprendimento specifici, volti a compensare le proprie difficoltà. Tra questi si possono distinguere:

- **la dislessia:** disturbo settoriale dell’abilità di lettura che consiste nella mancata o erronea traduzione del codice scritto, che si manifesta attraverso una minore concretezza e rapidità della lettura a voce alta, con una conseguente discomprensione del testo;
- **la disortografia:** disturbo settoriale delle abilità ortografiche che consiste nel non riuscire a rispettare le regole di trasformazione del linguaggio parlato in linguaggio scritto. È un disordine di codifica del testo scritto dovuto ad un deficit di funzionamento delle componenti centrali del processo di scrittura;
- **la disgrafia:** disturbo settoriale della scrittura che consiste nel non riuscire a produrre una grafia decifrabile e si manifesta in una minore fluenza e qualità dell’aspetto grafico della scrittura;
- **la discalculia:** riguarda l’abilità di calcolo, sia nella componente dell’organizzazione della cognizione numerica (intelligenza numerica basale), sia in quella delle procedure esecutive e del calcolo. Nel primo ambito, la discalculia interviene sugli elementi basali dell’abilità numerica: il *subitizing* (o riconoscimento immediato di piccole quantità), i meccanismi di quantificazione, la seriazione, la comparazione, le strategie di composizione e scomposizione di quantità, le strategie di calcolo a mente. Nell’ambito procedurale, invece, la discalculia rende difficoltose le procedure esecutive per lo più implicate nel calcolo scritto: la lettura e scrittura dei numeri, l’incolonnamento e il recupero dei fattori numerici e gli algoritmi del calcolo scritto vero e proprio.

Tali disturbi sono spesso accompagnati da:

- **disnomia:** disturbo specifico del linguaggio, che consiste nella difficoltà a richiamare alla memoria la parola corretta quando è necessaria, che può incidere sulle abilità del discorso, della scrittura o di entrambe, ed è presente anche nella comunicazione sociale;
- **disprassia:** disordine funzionale qualitativo nella esecuzione coordinata di azioni volontarie nel tempo e nello spazio in assenza di impedimenti organici o di deficit sensoriali. Si accompagna a lentezza, difficoltà negli automatismi motori rapidi, nell’integrazione sensoriale e nella grafo- motricità. La presenza di uno o più disturbi si evince dalla diagnosi redatta dallo specialista.

Pur interessando abilità diverse, i disturbi sopra descritti possono coesistere in una stessa persona, ciò che tecnicamente si definisce “comorbidità”. Le certificazioni di DSA sono rilasciate dai servizi di Neuropsichiatria Infantile o dai medici delle AUSL del Distretto Sanitario. Non possono essere più ammesse le certificazioni di medici privati: saranno accettate dalla scuola solo dopo che l’AUSL di appartenenza avrà rilasciato la dichiarazione di conformità. I codici di riferimento presenti nella

diagnosi sono riferiti alla *Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati, Decima Revisione* (ICD-10), sotto la categoria generale F.81 - DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI DELLE ABILITÀ SCOLASTICHE e declinati in funzione del disturbo interessato.

b. Alunni con deficit dell'area del linguaggio

Sono tipologie di disturbi che, non esplicitate nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure compensative e dispensative ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Fra i disturbi con specifiche problematiche nell'area del linguaggio vi sono: disturbi specifici del linguaggio, presenza di bassa intelligenza verbale associata ad alta intelligenza non verbale. Codici ICD-10 di riferimento (categoria generale): F.80 – DISTURBI EVOLUTIVI DELL'ELOQUIO E DEL LINGUAGGIO

c. Alunni con deficit nelle aree non verbali

Sono tipologie di disturbi che, non esplicitate nella legge 170/2010, danno diritto ad usufruire delle stesse misure compensative e dispensative ivi previste in quanto presentano problematiche specifiche in presenza di competenze intellettive nella norma. Fra i disturbi con specifiche problematiche nelle aree non verbali vi sono: disturbo della coordinazione motoria, disprassia, disturbo non-verbale, disturbo di bassa intelligenza non verbale associata ad alta intelligenza verbale, qualora però queste condizioni compromettano sostanzialmente la realizzazione delle potenzialità dell'alunno. Codici ICD-10 di riferimento (categoria generale): F.82 - DISTURBO EVOLUTIVO SPECIFICO DELLA FUNZIONE MOTORIA

d. Alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (ADHD)

Alunni con problemi di controllo attentivo e/o dell'attività, (spesso definiti con l'acronimo A.D.H.D.: Attention Deficit Hyperactivity Disorder), presentano tale disturbo in comorbidità con uno o più disturbi dell'età evolutiva: disturbo oppositivo provocatorio; disturbo della condotta in adolescenza; disturbi specifici dell'apprendimento; disturbi d'ansia; disturbi dell'umore, etc.

Nell'ICD10 l'ADHD è definito come Disturbo dell'attività e dell'attenzione - codice: F90.0 (Disturbo del deficit dell'attenzione con iperattività, Disturbo di iperattività con deficit dell'attenzione, Sindrome di deficit dell'attenzione con iperattività) ed è caratterizzato da un esordio precoce (di solito nei primi cinque anni di vita), una mancanza di perseveranza nelle attività che richiedono un impegno cognitivo ed una tendenza a passare da un'attività all'altra senza completarne alcuna, insieme ad una attività disorganizzata, mal regolata ed eccessiva. Possono associarsi diverse altre anomalie. I soggetti ipercinetici sono spesso imprudenti e impulsivi, inclini agli incidenti e vanno incontro a problemi disciplinari per infrazioni dovute a mancanza di riflessioni piuttosto che a deliberata disobbedienza. Nel loro rapporto con gli adulti sono spesso socialmente disinibiti, con assenza della normale cautela e riservatezza. Essi sono impopolari presso gli altri e possono tendere ad isolarsi.

L'ADHD si può riscontrare spesso associato ad un DSA e in alcuni casi il quadro clinico particolarmente grave richiede l'assegnazione dell'insegnante di sostegno, come previsto dalla legge 104/92. Codici ICD-10 di riferimento (categoria generale): F.90 – DISTURBI IPERCINETICI

e. Alunni con funzionamento cognitivo limite (borderline)

Alunni con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con le espressioni di funzionamento cognitivo limite (o borderline), ma anche con altre espressioni (per es. disturbo evolutivo specifico misto, codice F83) e specifiche differenziazioni - qualora non rientrino nelle previsioni delle leggi 104 o 170 - richiedono particolare considerazione. Si tratta di bambini o ragazzi il cui QI globale (quoziente intellettivo) risponde a una misura che va dai 70 agli 85 punti. Per alcuni di loro il ritardo è legato a fattori neurobiologici ed è frequentemente in comorbidità con altri disturbi. Per altri, si tratta soltanto di una forma lieve di difficoltà tale per cui, se adeguatamente sostenuti e indirizzati verso i percorsi scolastici più consoni alle loro caratteristiche, gli interessati potranno avere una vita normale. Gli interventi educativi e didattici hanno come sempre ed anche in questi casi un'importanza fondamentale. Codici ICD-10 di riferimento (categoria generale): F.83 – DISTURBO EVOLUTIVO SPECIFICO MISTO

f. Alunni con disturbi della condotta

Alunni che presentano una modalità ripetitiva e persistente di condotta antisociale, aggressiva o provocatoria. Tale comportamento deve condurre a rilevanti violazioni delle aspettative sociali in rapporto all'età; deve perciò essere più grave delle comuni birichinate infantili o delle ribellioni dell'adolescente e deve comportare una modalità di comportamento persistente (sei mesi o più). Esempi di comportamento su cui si può basare la diagnosi includono livelli eccessivi di violenza o spaccaneria; crudeltà verso altre persone o animali; gravi danni a proprietà; piromania; furti; persistente comportamento menzognero; assenza da scuola e fughe da casa; accessi d'ira inusualmente frequenti e violenti; disobbedienza. Una qualunque di queste manifestazioni, se marcata, è sufficiente per la diagnosi, ma non lo sono gli atti antisociali isolati. F.91 – DISTURBI DEL COMPORTAMENTO SOCIALE.

g. Altri disturbi comportamentali e della sfera emozionale

Gruppo eterogeneo di disturbi che condividono l'insorgenza nell'infanzia, ma per il resto differiscono in molti aspetti. Alcuni di essi rappresentano sindromi ben definite, ma altri non sono che complessi di sintomi che vanno classificati a causa della loro frequenza ed associazione con una compromissione del funzionamento psico-sociale. F.98 – ALTRI DISTURBI COMPORTAMENTALI E DELLA SFERA EMOZIONALE.

In sintesi:

| | |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F. 80 | Disturbi evolutivi dell'eloquio e del linguaggio |
| F. 81 | Disturbi evolutivi circoscritti delle abilità scolastiche (L. 170/10) F. 81.0 Dislessia F. 81.1 Disortografia F. 81.2 Discalculia F. 81.3 Misto (Dislessia e/o Disortografia e/o Discalculia F. 81.8 Disgrafia F. 81.9 Disturbo dell'Apprendimento non altrimenti specificato |
| F. 82 | Disturbo evolutivo specifico della funzione motoria |
| F. 83 | Disturbo evolutivo specifico misto |
| F. 90 | Disturbi ipercinetici (tra cui ADHD, F. 90.0) |
| F. 91 | Disturbi del comportamento sociale |
| F. 98 | Altri disturbi comportamentali e della sfera emozionale |

4.3 ALUNNI IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO

Lo svantaggio scolastico può essere classificato in tre grandi aree:

- **socio-economico:** legato ad una particolare situazione sociale
- **culturale:** legato a situazioni di difficoltà di inserimento in un contesto culturale diverso
- **linguistico:** legato alla non conoscenza o alla non adeguata conoscenza della lingua italiana

In particolare per gli alunni che sperimentano difficoltà derivanti dalla **non conoscenza o dalla non adeguata conoscenza della lingua italiana** - per esempio alunni di origine straniera di recente immigrazione e, in specie, coloro che sono entrati nel nostro sistema scolastico nell'ultimo anno - è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative, secondo le modalità indicate nel presente Protocollo e strutturate sulla base della normativa vigente.

Occorre tuttavia precisare che l'area dello svantaggio è più vasta: "Ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o

anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta” (Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012).

La Direttiva ricorda in ogni caso che tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad esempio una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.

5. FIGURE DI RIFERIMENTO PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA: RUOLI E FUNZIONI

| CHI FA | CHE COSA |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DIRIGENTE SCOLASTICO | Punto di riferimento per tutti i soggetti coinvolti nel processo di inclusione |
| REFERENTE AREA INCLUSIONE | <ul style="list-style-type: none"> • Predispone gli elenchi degli alunni con BES iscritti nellascuola e ne segue i percorsi didattici, riferendo al D.S. eventuali difficoltà, • Propone didattiche alternative, interventi urgenti, necessità materiali; • Cura i rapporti con le ASL , gli Enti Locali e i genitori degli alunni con BES, CTS e CTI; • Si occupa dell'insediamento del GLI , ne gestisce l'organizzazione delle riunioni periodiche e redige i relativi verbali; • Convoca e presiede, su delega del Dirigente Scolastico, le riunioni del GLO; • Funge da referente tra l'Istituzione Scolastica e l'USP di Caserta; • Coordina i PDP, PDF e PEI presentati ; • Promuove rapporti di continuità con i docenti della scuola secondaria di primo grado; • Fornisce informazioni relative alle norme vigenti; • Fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative; • Offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici curando la dotazione bibliografica e dei sussidiall'interno dell'Istituto; • Pubblicizza le iniziative di formazione specifiche (anche quelle on line); • Collabora nella stesura/compilazione del PDP, PEI e PDF; • Fornisce le informazioni indispensabili e/o utili da inserire nel documento del 15 maggio per gli Esami di Stato e per gli esami IeFP; • Collabora col Dirigente Scolastico alla elaborazione del quadro riassuntivo generale della richiesta di organico dei docenti di sostegno sulla base delle necessità formative degli alunni con disabilità e delle altre risorse professionali necessarie. |
| UFFICIO DI SEGRETERIA | <ul style="list-style-type: none"> • Accoglie, protocolla e archivia tutta la documentazione consegnata dai genitori inserendola nel fascicolo personale dell'alunno verificandone la completezza; • Ha cura di avvertire tempestivamente e in forma scritta il Dirigente e il Referente Area Inclusione dell'arrivo della nuova documentazione. |
| DOCENTE DI SOSTEGNO | <ul style="list-style-type: none"> • Informa gli altri membri del Consiglio di classe sulle problematiche relative all'alunno diversamente abile e sulle procedure previste dalla normativa; • Supporta il consiglio di classe nell'assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive; |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | • Procede, entro le date stabilite, alla stesura del PEI utilizzando il modello in adozione nella scuola, in collaborazione con gli altri docenti del Consiglio di classe; • Segue l'attività didattica degli alunni con disabilità, secondo le indicazioni presenti nei relativi PEI; • Cura i rapporti con i genitori degli alunni diversamente abili; • Partecipa ai C.d.C. e agli incontri del GLO e redige i verbali; • Partecipa, alla luce delle NUOVE LINEE GUIDA, ai lavori di verifica e valutazione di tutti gli alunni delle classi, ove inseriti, essendone contitolari. |
| DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE | • Segnala eventuali alunni con BES rilevati dal C.d.C. durante il percorso scolastico; • Compila la scheda di rilevazione alunni con BES e le relative griglie di osservazione degli alunni individuati secondo le indicazioni del C.d.C.; • Incontra le famiglie degli alunni con BES. |
| DOCENTE CURRICOLARE | • Accoglie l'alunno nel gruppo classe favorendone l'inclusione; • Partecipa alla programmazione e alla valutazione individualizzata; • Collabora alla formulazione del PEI e/o PDP; • Predispone interventi personalizzati e consegne calibrate per l'alunno con BES. |
| FAMIGLIA | • Partecipa alla stesura del PEI, PDF e/o PDP; • Mantiene i contatti con gli specialisti che seguono l'alunno; • Partecipa agli incontri istituzionali scuola-famiglia e ai colloqui individuali con i docenti durante le ore curricolari. |
| ASSISTENTE EDUCATORE | • Opera all'interno della scuola a sostegno del percorso di autonomia, di inclusione e di comunicazione degli alunni disabili, svolgendo un ruolo di supporto e facilitazione. |
| PERSONALE ATA | • Provvede all'assistenza di base ossia fornisce ausilio materiale agli alunni con disabilità nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e all'uscita da esse; • Assiste gli alunni con disabilità nell'uso dei servizi igienici. |

5.1 ORGANI COLLEGIALI IMPIEGATI NELL'INCLUSIONE SCOLASTICA

Azioni a livello di singola istituzione scolastica

➤ GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE (GLI)

L'Istituto "G.B. Novelli" istituisce il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) al fine di realizzare appieno il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni in situazione di difficoltà, come stabilito dalla D.M. 27 dicembre 2012, attraverso la programmazione di un "Piano per l'Inclusione" (PAI).

Il PAI si configura come un momento di riflessione della comunità educante per realizzare la cultura dell'inclusione, *"lo sfondo e fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni, non dunque come un ulteriore adempimento burocratico, ma quale integrazione del Piano dell'Offerta Formativa, di cui è parte sostanziale"* (nota prot. 1551 del 27 giugno 2013).

Esso si propone di:

- Procedere ad un'attenta lettura del grado di inclusività della scuola;
- Individuare criticità e punti di forza, rilevando le tipologie dei diversi bisogni educativi speciali e le risorse impiegabili;
- Individuare gli obiettivi di miglioramento.

Ai sensi dell'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile, dal 1 settembre 2017 in ogni scuola è costituito un Gruppo di lavoro per l'Inclusione (G.L.I.), che è nominato e presieduto dal Dirigente ed è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da

specialisti dell'Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica.

Composizione del GLI nel nostro Istituto:

- Dirigente scolastico e/o persona delegata dal medesimo
- Docente/i referente/i Area dell'Inclusione
- Funzioni Strumentali:
- Funzione strumentale Area 1 (Redazione e gestione del PTOF)
- Funzione strumentale Area 2 (Supporto ai docenti e gestione del patrimonio librario)
- Funzione Strumentale Area 4 (Orientamento, Accoglienza, Attività integrative)
- Referente PCTO
- Rappresentante dei genitori di alunni con BES;
- Rappresentante degli studenti;
- Referente della Azienda Sanitaria Locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica.

Compiti e funzioni del GLI

Ai sensi della Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, il GLI svolge funzioni interne ed esterne alla scuola, relative a tutte le problematiche riferite ai BES.

Funzioni interne:

- Rilevazione dei BES, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- Raccolta e documentazione degli interventi educativo-didattici;
- Consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie e metodologie di gestione delle classi;
- Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai G.L. operativi sulla base delle effettive esigenze tradotte in sede di definizione del PEI;
- Elaborazione di una proposta di "Piano Annuale per l'Inclusione da discutere e deliberare in Collegio Docenti entro il mese di giugno di ogni anno scolastico";
- Elaborazione di una programmazione di inizio anno degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere a favore dell'inclusione scolastica.

Funzioni esterne:

- Interfaccia con CTS/CTI e servizi sociali e sanitari territoriali per attività di formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio ecc.

Convocazione e riunioni

Il GLI si riunisce almeno due volte l'anno.

Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico e presiedute dallo stesso o da un suo delegato. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti.

Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale. Il GLI si può riunire in seduta:

- plenaria (con la partecipazione di tutti i componenti);
- ristretta (con la sola presenza della componente scolastica);
- dedicata (con la partecipazione delle figure di seguito specificate che si occupano degli interessi e dei bisogni di ogni alunno della scuola con un'accertata condizione di disabilità: G.L. Operativo.

➤ G.L. OPERATIVO

Composizione: Dirigente Scolastico, Referenti Area dell'Inclusione, Docenti del C.d.C., Docenti di sostegno, Genitori dell'alunno diversamente abile o di chi esercita la responsabilità genitoriale, altre figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica, che interagiscono con la classe e con l'alunno diversamente abile (assistente educatore, assistente alla comunicazione ecc.), nonché con il supporto dell'Unità di Valutazione Multidisciplinare.

All'interno del GLO è previsto un coinvolgimento diretto dello studente con disabilità nel progetto di inclusione in virtù del suo diritto all'autodeterminazione (D.Lgs 96/2019, art. 8, c.11).

Il GLO è convocato dal Dirigente Scolastico.

Di ogni seduta è redatto apposito verbale a cura del docente di sostegno.

Compiti:

Il GLO ha il compito di dedicarsi al singolo alunno individuando gli interventi specifici finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione scolastica; quindi si istituiscono tanti GLO quanti sono gli allievi con disabilità.

Il G.L.O., come disposto dal D.lgs. n. 66/2017, si riunisce diverse volte nel corso dell'anno scolastico.

Nello specifico, si riunisce per:

- **l' approvazione del P.E.I** valido per l'anno in corso di norma entro la fine del mese di ottobre eccetto casi particolari (ad esempio ritardi consistenti nella nomina degli insegnanti, non solo di sostegno, o frequenza irregolare dell'alunno/a nel primo periodo). Il PEI può comunque essere modificato, qualora fosse necessario, nel corso dell'anno;
- **gli incontri intermedi di verifica**, almeno uno, al fine di monitorare il percorso, quindi accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Non è previsto un numero determinato di incontri, in quanto gli stessi dipendono dai bisogni manifestati dall'alunno e dalla conseguente necessità di procedere a correzioni e integrazioni del PEI già approvato;
- **un incontro finale**, entro il 30 di giugno, che ha la duplice funzione di verifica conclusiva per l'anno scolastico in corso e di formalizzazione delle proposte di sostegno didattico e di altre risorse per quello successivo.

➤ CONSIGLI DI CLASSE

I Consigli di classe svolgono un ruolo fondamentale per l'individuazione e la gestione dei bisogni educativi degli alunni della classe.

Compiti:

- Individuazione dei casi in cui sia opportuna e necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative e dispensative sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche, e sulla base della eventuale documentazione clinica e/o certificazione fornita dalla famiglia;
- Predisposizione e applicazione PEI e/o PDP.

➤ COLLEGIO DEI DOCENTI

Su proposta del GLI il Collegio dei Docenti, nel mese di Giugno, delibera il PAI. Inoltre approva l'esplicitazione nel PTOF di un concreto impegno programmatico per l'inclusione.

Il Collegio dei Docenti si impegna a partecipare ad azioni di formazione e/o prevenzione concordate anche a livello territoriale.

Azioni a livello territoriale

L'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 prevede una nuova "governance" amministrativa territoriale articolata su due livelli:

- 1) dal 1 settembre 2017, presso ogni Ufficio Scolastico Regionale è istituito il **Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (G.L.I.R.)** con compiti di consulenza e supporto;
- 2) dal 1 gennaio 2019 presso ogni Ambito Territoriale è istituito il **Gruppo per l'inclusione territoriale (G.I.T.)**, che è composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale e un docente, nominati con decreti dell'USR.

Inoltre la Direttiva 27/12/2012, affida un ruolo fondamentale ai **Centri Territoriali di Supporto (C.T.S.)**, dislocati nelle scuole polo, quale interfaccia fra l'Amministrazione e le scuole, e tra le scuole stesse nonché quale rete di supporto al processo di integrazione, allo sviluppo professionale dei docenti e alla diffusione delle migliori pratiche.

Le scuole dovranno poi impegnarsi a perseguire, anche attraverso le reti scolastiche, accordi e intese con i servizi sociosanitari territoriali (ASL, Servizi sociali e scolastici comunali e provinciali, enti del privato sociale e del volontariato, Prefetture, ecc.) finalizzati all'integrazione dei servizi "alla persona" in ambito scolastico, con funzione preventiva e sussidiaria. Per l'ISS "G.B. Novelli" il CTS di riferimento è quello che ha sede presso l'Istituto Statale Liceo "Alessandro Manzoni" di Caserta.

6. ALUNNI CON DISABILITA'

6.1 PREMESSA

Il Protocollo di Accoglienza e Inclusione si ispira allo sfondo culturale dell'ICF (International Classification of Functioning, Health and Disease), il sistema di classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute che guarda alla disabilità secondo una prospettiva non più soltanto medico-sanitaria, ma bio-psico-sociale. Il modello antropologico di questo sistema di comprensione e di comunicazione della salute, malattia e disabilità asserisce che il benessere e il funzionamento umano (e le sue difficoltà) sono il prodotto complesso di un sistema di influenze reciproche tra aspetti biologici, strutturali, di competenze, di partecipazione a ruoli sociali, di facilitazioni o ostacoli ambientali, familiari, sociali, culturali, psicologici. Dunque, una visione di persona e di alunno completa, globale, sistemica, non riconducibile ai soli aspetti biologici, di abilità, sociali o familiari: tutti questi aspetti interagiscono e originano stati di benessere o di difficoltà.

La scuola può e deve quindi creare un contesto significativo che assicuri la partecipazione, eliminando il più possibile le barriere e predisponendo un ambiente facilitante per i processi apprenditivi e di crescita personale di ogni alunno.

In relazione al modello ICF, il contesto, o meglio, i contesti sui quali l'Istituto intende intervenire per creare le facilitazioni al funzionamento personale e sociale di tutti gli alunni/e con disabilità sono:

- Il contesto fisico (logistico- organizzativo):

La scuola attenta al contesto fisico deve facilitare la flessibilità, l'organizzazione dei tempi e degli spazi.

- Il contesto sociale:

Porre attenzione al contesto sociale significa per la scuola facilitare la costruzione dell'identità personale, di un clima positivo e non competitivo, del senso di appartenenza, del senso di auto- efficacia ed autodeterminazione, valorizzare la cooperazione e l'interdipendenza positiva, la partecipazione diffusa, le differenze individuali, l'aiuto pro sociale.

- Il contesto degli atteggiamenti (operativo):

Lavorare nella consapevolezza di muoversi in un contesto di atteggiamenti significa promuovere il successo scolastico utilizzando diverse strategie didattiche e metodologiche, differenziando i percorsi di apprendimento, stimolando la metacognizione, promuovendo il mutuo aiuto tra compagni e la co- costruzione del sapere (fare ed essere).

6.2 FASI PRINCIPALI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE

Orientamento in entrata

Le famiglie che vogliono conoscere l'offerta formativa dell'Istituto per gli alunni con disabilità possono usufruire di un servizio di informazione e consulenza da parte del referente Area Inclusione. In base ai diversi bisogni educativi evidenziati ai colloqui con i genitori e con i docenti della scuola di provenienza, si cerca di individuare il corso di studi più adatto all'alunno. Gli interventi rientrano nell'ambito delle attività di orientamento in entrata programmate annualmente dalla scuola. In particolare la realizzazione di iniziative e incontri con i genitori e i docenti della scuola secondaria di primo grado, consentono di mettere a fuoco immediatamente eventuali situazioni di alunni con BES nonché di prevedere la necessità di adozione di specifiche misure e procedure.

Pre-Accoglienza

Alla fine di febbraio, conclusa la fase di iscrizione on line, il referente Area Inclusione acquisisce dalla segreteria didattica l'elenco degli alunni iscritti e prende contatto con le famiglie non ancora incontrate per organizzare un colloquio conoscitivo, durante il quale prendere visione dei documenti diagnostici. Tutti i documenti, le relazioni e le verbalizzazioni degli incontri sono inseriti nel fascicolo personale dell'alunno e, all'inizio dell'anno scolastico, sono messi a disposizione del Consiglio di Classe.

Accoglienza

Il referente Area Inclusione o un docente di sostegno delegato, incontra i docenti della scuola di provenienza dell'alunno e i suoi genitori entro il mese di maggio. Verifica la documentazione pervenuta e sollecita la consegna e definisce le risorse necessarie per accogliere l'alunno (richiesta Assistenza Educativa Specialistica, strumenti e ausili informatici, ecc.).

Inserimento

All'inizio dell'anno scolastico, il docente di sostegno assegnato alla classe, con il supporto del Referente Area Inclusione, presenta al Consiglio di Classe il profilo dell'alunno, incontra i suoi genitori, prende contatti con l'équipe specialistica in caso di necessità e collabora con gli insegnanti curricolari al fine di predisporre le attività necessarie per accogliere l'alunno in maniera ottimale. Nel corso delle prime settimane di osservazione, i docenti curricolari raccolgono elementi in relazione a comportamento, partecipazione, potenzialità e difficoltà dell'alunno al fine di scegliere il percorso formativo ed elaborare una programmazione didattica individualizzata. Al termine della fase di osservazione, preferibilmente entro il 30 ottobre, il Consiglio di Classe procede alla stesura del PEI. In particolare, una volta definiti gli obiettivi generali e trasversali, propone il tipo di programmazione didattica e individua per ogni disciplina conoscenze, abilità e competenze, modalità di lavoro e intervento, criteri e modalità di verifica.

Orientamento in uscita

In base al "progetto di vita" individuato nel PEI, l'alunno e la famiglia possono avvalersi, per l'orientamento in uscita, dell'aiuto della figura strumentale competente che collabora anche con i servizi sociali del territorio.

Continuità educativo-didattica

L'ISS "G.B. Novelli" considera la continuità educativo-didattica come fattore facilitante il processo di apprendimento dell'alunno con disabilità e di conseguenza pone le condizioni affinché l'insegnante per le attività di sostegno assegnato ad una classe permanga, per quanto possibile, anche negli anni successivi.

6.3 DOCUMENTI PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ

Le nuove procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica fanno riferimento alla L.170 del 13 Luglio 2015 e al successivo decreto attuativo D.lgs. 66/17 "Norme per promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità" nonché al D.l. gs 96/2019 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»".¹

In base alla nuova normativa la **Diagnosi funzionale (DF)** e il **Profilo dinamico-funzionale (PDF)** vengono accorpati dal Profilo di Funzionamento, **documento indispensabile per garantire l'inclusione a livello scolastico di un alunno con disabilità certificata.**

¹ Tuttavia la documentazione attualmente ancora in uso ai fini dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità in attesa di quanto previsto dal decreto legislativo n. 66 del 2017 è costituita dai seguenti documenti:

- a. Verbale di Accertamento della situazione di handicap ai sensi della Legge 104/92
- b. Diagnosi Funzionale
- c. Profilo Dinamico Funzionale

| DOCUMENTO | CHI LO REDIGE | QUANDO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VERBALE DI ACCERTAMENTO DELLA SITUAZIONE DI HANDICAP AI SENSI DELLA LEGGE 104/92 Certificazione finalizzata all'integrazione scolastica degli alunni. Attesta principalmente la natura delle infermità invalidanti, riporta i dati anagrafici, le patologie invalidanti da cui il soggetto è affetto con l'indicazione obbligatoria dei codici nosologici internazionali | La commissione medico-legale dell'INPS | In seguito alla richiesta dei genitori della studentessa o dello studente con disabilità, o da chi esercita la responsabilità genitoriale |
| DIAGNOSI FUNZIONALE Descrive la compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno: si esplica in un profilo, nel quale vengono considerate capacità, potenzialità e difficoltà di sviluppo dell'alunno | Unità di valutazione multidisciplinare ASL | All'atto della prima segnalazione, è rinnovata ad ogni passaggio fra un ordine di scuola all'altro e/o secondo i tempi indicati dal DPCM 185/2006 |
| PROFILO DINAMICO FUNZIONALE Successivo alla D.F. indica le caratteristiche fisiche, psichiche sociali e affettive dell'alunno, le possibilità di recupero, le capacità possedute da sollecitare e progressivamente rafforzare. Devono essere evidenziate le aree di potenziale sviluppo sotto il Profilo riabilitativo, educativo-didattico e socio-affettivo (in base alle linee guida degli accordi di programma) | Operatori socio-sanitari, docenti del C.d.C., docente di sostegno, genitori dell'alunno (art. 12, commi 5° e 6° della L. 104/92) | Viene aggiornata alla fine della Scuola d'Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado e durante la Scuola Secondaria secondo grado (al terzo anno o quando se ne ravvisa la necessità) |

IL PF viene redatto per definire le competenze professionali, le misure di sostegno e le risorse strutturali utili ai fini dell'inclusione scolastica dell'alunno con un'accertata condizione di disabilità. La stesura del PF, infatti, avviene proprio a seguito di tale accertamento (su richiesta della famiglia dell'alunno) ed è predisposta secondo i criteri del modello bio-psico-sociale dell'ICF, cioè della **Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute** dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), divenuto riferimento vincolante per l'azione diagnostica riguardante gli alunni con disabilità.

Il **Profilo** di Funzionamento contiene tutte le informazioni sulle “condizioni di funzionamento” dell'alunno disabile e si basa su:

- una **diagnosi di tipo medico**, riferita ad aspetti di funzionamento dell'organismo, che individua le potenzialità in rapporto al deficit rilevato;
- una **valutazione delle condizioni di svantaggio e di potenzialità dell'alunno** in relazione all'ambiente.

Il **Profilo di Funzionamento**, inoltre, rappresenta un passaggio fondamentale verso il raggiungimento dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità certificata, perché è il **documento propedeutico e necessario per la redazione**, da parte del **GLO, del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del Progetto Individuale**.

| DOCUMENTI E STRUMENTI INCLUSIVI AI SENSI DEL D. Lvo n.66/17 | CHI LO REDIGE | QUANDO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VERBALE DI ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI DISABILITÀ IN ETÀ EVOLUTIVA' Presupposto per l'attribuzione allo studente con disabilità delle misure di sostegno e di integrazione. Essa viene consegnata in segreteria scolastica dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale nel momento dell'iscrizione dell'alunno. | La commissione medico- legale dell'INPS | L'art. 5, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 66 del 2017, novellando il comma 5 dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992, stabilisce che “Contestualmente all'accertamento previsto dall'articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o da chi esercita la Responsabilità genitoriale, l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento...”; |
| PROFILO DI FUNZIONAMENTO | Unità di Valutazione Multidisciplinare dell'ASL di residenza | È aggiornato ad ogni passaggio di grado di istruzione, nonché in |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>È propedeutico alla predisposizione del PEI e del progetto individuale; definisce le competenze professionali e le misure di sostegno per l'inclusione scolastica.</p> <p>Il Profilo di Funzionamento sostituisce la Diagnosi Funzionale ed il Profilo Dinamico Funzionale (art. 5 del D. Lvo n.66/17).</p> <p>Indica le competenze professionali e la tipologia delle misure di sostegno e delle risorse strutturali necessarie per l'inclusione scolastica.</p> | <p>(composta da un medico specialista nella patologia certificata dalla commissione medico-legale, da un neuropsichiatra infantile, da un terapeuta della riabilitazione, da un assistente sociale) con la collaborazione dei genitori della studentessa o dello studente con disabilità, nel rispetto del diritto di autodeterminazione del soggetto in età evolutiva con disabilità nella massima misura possibile, con la partecipazione del dirigente scolastico ovvero di un docente specializzato sul sostegno didattico, dell'istituzione scolastica di iscrizione.</p> | <p>presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.</p> |
| <p>PROGETTO INDIVIDUALE</p> <p>Indica i vari interventi sanitari, socio- sanitari e socio-assistenziali, coordinati in maniera mirata, massimizzando così i benefici effettivi degli stessi di cui possa aver bisogno la persona con disabilità, nonché le modalità di una loro interazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> -le prestazioni di cura e di Riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale; -il Piano educativo individualizzato a cura delle scuole; - i servizi alla persona cui provvede il Comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale; -le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale; - le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo | <p>È redatto dal competente Ente locale sulla base del Profilo di funzionamento con la competente Azienda sanitaria locale, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità.</p> | <p>Quando la famiglia lo richiede</p> |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| familiare. | | |
| <p>PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO</p> <p>Redatto secondo i modelli del D.I. 182/2020, tiene conto della certificazione della condizione di disabilità in età evolutiva e del Profilo di Funzionamento. È il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra loro, predisposti per l'alunno; evidenzia gli obiettivi educativi e didattici, le esperienze, gli apprendimenti e le attività più opportune mediante corresponsabilità delle diverse componenti.</p> <p>Il PEI:</p> <p>a) individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie;</p> <p>b) esplicita le modalità didattiche e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;</p> <p>c) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;</p> <p>d) esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata.</p> | <p>E' elaborato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 66 del 2017 e deve contenere una quantificazione delle ore e delle risorse necessarie per il sostegno, nonché tutti gli strumenti, le strategie e gli interventi educativi e didattici.</p> | <p>Il PEI "va redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre" (D.Lgs 96/2019, art. 6, c. 1, punto 6).</p> <p>Viene aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. È soggetto a verifiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.</p> |

7. ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI DISABILITÀ IN ETÀ EVOLUTIVA AI FINI DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA

7.1 CRITERI E CONTENUTI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI DISABILITÀ IN ETÀ EVOLUTIVA AI FINI DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA

L'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica:

- Riguarda le bambine e i bambini della scuola dell'infanzia, le alunne e gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, le studentesse e gli studenti della scuola secondaria di secondo grado riconosciuti in situazione di handicap ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 1048 ;
- si prospetta integrativo e non sostitutivo del percorso di accertamento fondato sulla valutazione dell'invalidità (riferita alla ridotta capacità) e della condizione di handicap (riferita allo svantaggio sociale)

ed è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento⁹ ;

c) rappresenta, in un continuum valutativo, il necessario raccordo tra l'accertamento della generica condizione di svantaggio definita dalla situazione di handicap ai sensi della Legge 104/92 e i concreti "accomodamenti ragionevoli", di cui alla Legge 3 marzo 2009 n. 1810 di ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità (di seguito indicata con la sigla CRDP). Gli "accomodamenti ragionevoli" sono prospettabili solo nell'analisi dell'interazione fra l'individuo, con i suoi limiti e potenzialità, e della specificità del contesto reale in termini di barriere e facilitatori;

d) è richiesto per accertare se l'interazione tra la situazione di handicap (comprovante la menomazione duratura prevista dalla definizione di persona con disabilità della legge 3 marzo 2009, n. 18) e fattori ambientali di diversa natura ponga il soggetto in una situazione di potenziale restrizione di partecipazione in ambito scolastico tale da richiedere una significativa modificazione e personalizzazione della programmazione didattica e/o degli strumenti che devono essere utilizzati per poter accedere ai contenuti didattici attraverso la predisposizione di un Piano educativo individualizzato e/o specifici sostegni didattici.

7.2 MODALITÀ DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI DISABILITÀ IN ETÀ EVOLUTIVA AI FINI DELL'INCLUSIONE SCOLASTICA

La domanda per l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, corredata di certificato medico diagnostico-funzionale contenente la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento a cura della Azienda Sanitaria Locale (ASL), deve essere presentata all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), che entro trenta giorni dovrà comunicare la data della visita.

Il percorso per detto accertamento può essere così schematizzato:

- l'inclusione riguarda le bambine e i bambini della scuola dell'infanzia, le alunne e gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, le studentesse e gli studenti della scuola secondaria di secondo grado;
- **la domanda** è presentata all'INPS, direttamente dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale oppure per il tramite di Enti di Patronato o di Associazioni ovvero per il tramite del servizio sanitario specialistico, pubblico o accreditato, che ha in carico il soggetto in età evolutiva e che ha redatto il certificato medico diagnostico-funzionale;
- la domanda, a pena di inammissibilità, deve essere introdotta dal "**certificato medico diagnostico-funzionale**". Il certificato sarà redatto telematicamente dal servizio sanitario, pubblico o accreditato, che ha in carico il soggetto in età evolutiva; tale certificato sostituisce a tutti gli effetti il certificato introduttivo previsto per la domanda di invalidità e/o handicap. Il "certificato medico diagnostico-funzionale" contiene la diagnosi clinica e gli elementi attinenti alla valutazione del funzionamento;
- l'**accertamento** delle condizioni di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, handicap, invalidità civile, cecità, sordità (qualora contestualmente richieste) è effettuato dalle competenti Commissioni "in sede, forma e data unificata", così come stabilito dall'art. 6, comma 1, della legge 9 marzo 2006, n. 80, con le modalità telematiche INPS o in cooperazione applicativa ASL-INPS;
- il **verbale** di condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica sarà redatto dalle competenti commissioni esclusivamente in modalità telematica; detto verbale esprime un giudizio sull'entità della potenziale restrizione di partecipazione (assente, lieve, media, elevata, molto elevata) per ciascun dominio e fornisce raccomandazioni;
- il verbale verrà reso disponibile al richiedente in duplice versione: una completa e l'altra con omissis dei dati sensibili di natura sanitaria relativi all'anamnesi, all'esame obiettivo, agli accertamenti specialistici esibiti o richiesti e alla diagnosi;
- il verbale costituirà il presupposto necessario per la redazione del **profilo di funzionamento** secondo i criteri del modello biopsicosociale alla base di ICF ai fini della successiva formulazione del Piano educativo individualizzato (PEI).

Nella Tabella seguente è rappresentato lo schema dei processi previsti dal decreto legislativo n. 66 del 2017 ai fini dell'inclusione scolastica di bambine e bambini, alunne e alunni, studentesse e studenti con disabilità, con i relativi input, output ed Enti responsabili.

| Processo | Enti | Documenti in input | Documenti in |
|----------|------|--------------------|--------------|
|----------|------|--------------------|--------------|

| | Responsabili | | output |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Diagnosi clinica • Valutazione del funzionamento (Raccolta di elementi attinenti alla descrizione del funzionamento secondo il protocollo descrittivo del funzionamento e della disabilità indicato dalle presenti Linee Guida e basato sul modello biopsicosociale) | SSN -ASL | Esami diagnostici, cartelle cliniche, certificazioni mediche, materiali osservativi, test, sintesi dei colloqui con genitori e insegnanti, questionari compilati da genitori e insegnanti, e altri documenti utili per le finalità del processo | Certificato medico diagnostico-funzionale |
| Accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica (secondo il protocollo descrittivo del funzionamento e della disabilità indicato dalle presenti Linee Guida e basato sul modello biopsicosociale) | - ASL / INPS - INPS | Certificato medico diagnostico- funzionale insieme ad altra eventuale documentazione in possesso del soggetto, utile per le commissioni mediche di cui all'art. 5 del D. Lgs. 66/2017) | Verbale di accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica |
| Valutazione del funzionamento | - SSN - Unità di valutazione multidisciplinare | Verbale di accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica | Profilo di funzionamento |
| Redazione del Piano educativo individualizzato (PEI) (secondo le indicazioni predisposte dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca) | Istituzioni scolastiche – Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione (GLO) in raccordo con SSN | <ul style="list-style-type: none"> • Verbale di accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica • Profilo di funzionamento | Piano educativo individualizzato (PEI) |
| Redazione del Progetto individuale (PI) (di cui alla Legge quadro 328/2000 per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) | -Ente Territoriale - Servizio sanitario nazionale - ASL | <ul style="list-style-type: none"> • Profilo di funzionamento • PE | Progetto individuale (PI) |

Figura 1 Domanda per l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica




Figura 2 Accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica




Figura 3 Redazione del Profilo di Funzionamento – documento propedeutico e necessario alla predisposizione del Piano Educativo Individualizzato PEI e del Progetto individuale (PI)





FIGURA 4 DAL CERTIFICATO MEDICO DIAGNOSTICO-FUNZIONALE AL VERBALE DI ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI DISABILITÀ IN ETÀ EVOLUTIVA AI FINI DELL’INCLUSIONE SCOLASTICA



8. PERCORSI DIDATTICI

Partendo dagli obiettivi generali delle attività da compiere per ottenere una reale inclusione delle studentesse e degli studenti con disabilità che vanno dalla ricerca di autonomia e socializzazione, all'acquisizione di abilità e competenze cognitive, comunicative, espressive, psicomotorie, nella scuola secondaria di secondo grado è possibile prevedere tre tipologie di percorsi:

- Percorso ordinario;
- Percorso personalizzato (con verifiche identiche a quelle della classe e/o equipollenti);
- Percorso differenziato.

Detti percorsi sono proposti e definiti da ciascun consiglio di classe, in accordo con i familiari degli alunni e il supporto degli operatori socio sanitari, preferibilmente entro la fine del mese di ottobre di ciascun anno, dopo un preliminare periodo di osservazione.

Nel caso in cui il Consiglio di Classe proponga di adottare per l'alunno disabilità un percorso didattico differenziato, essendo necessario il consenso della famiglia, dovrà darne immediata comunicazione per iscritto alla stessa affinché possa valutare detta proposta e manifestare un formale assenso o dissenso. Ciò avviene attraverso dei moduli opportunamente predisposti dall'Istituzione Scolastica, attraverso i quali i genitori/tutori/affidatario dell'allievo devono manifestare un formale assenso o dissenso entro un termine indicato dal C.d.C.

Percorso ordinario/personalizzato (con prove equipollenti)

Si intende quello che fa riferimento ai curricula ministeriali, o comunque, ad essi globalmente corrispondenti. La programmazione può prevedere infatti, una semplificazione dei contenuti affrontati e/o una diversificazione per strumenti e metodologie ma con lo stesso valore formativo degli obiettivi della classe per l'alunno in situazione di disabilità.

Percorso differenziato

Si intende il percorso individuale proposto ad un alunno con disabilità le cui competenze o caratteristiche psichiche siano tali da non consentire l'accesso ai contenuti/obiettivi previsti dai programmi ministeriali, per alcune o tutte le discipline previste dal curriculum. La programmazione in questo caso sarà funzionale alle possibilità dell'alunno e utile al conseguimento di quegli obiettivi che gli consentono il raggiungimento di competenze spendibili al di fuori della scuola. Questa tipologia di programmazione permette al Consiglio di classe assoluta libertà di progettazione.

Si svilupperanno comunque, ove possibile, tutti i raccordi con la programmazione della classe al fine di favorire l'inclusione dell'alunno.

9. VALUTAZIONE E VERIFICA

La valutazione degli alunni diversamente abili ha un valore positivo da un punto di vista formativo ed educativo. Essa è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del Piano Educativo Individualizzato ed è espressa con voti in decimi (art. 9 c.1 del DPR n. 122 del 2009).

I criteri di valutazione, relativi agli obiettivi previsti dal PEI, si differenziano in relazione al percorso educativo-didattico proposto e sottoscritto dal Consiglio di classe, di concerto con le altre figure competenti (genitori, operatori ASL ecc.). In particolare:

- se l'alunno segue un percorso ordinario/personalizzato, la valutazione segue gli stessi criteri adottati per i compagni, con una particolare attenzione alle specifiche difficoltà certificate. Qualora l'alunno segua un percorso personalizzato con prove equipollenti si adatteranno i criteri di valutazione definiti per la classe. Al termine del percorso scolastico l'alunno consegue il "Diploma di Superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studi seguito".
- se l'alunno segue un percorso differenziato, la valutazione considera il percorso compiuto dall'alunno e certifica le conoscenze e le competenze acquisite; verranno adottati come criteri di valutazione quelli indicati nella griglia di seguito riportata approvata dal Collegio dei Docenti:

| GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER ALUNNI CON PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA | | |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| INDICATORI VALUTATIVI | DESCRITTORI | PUNTEGGIO/ LIVELLO |
| Conoscenze | Pienamente consolidate | 10 |
| | Consolidate | 9 |
| | Adeguate | 8 |
| | Parzialmente adeguate | 7 |
| | Essenziali | 6 |
| | Inadeguate | 5 |
| | Assenti | 4-3 |
| Abilità | È in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed usa con sicurezza la strumentalità appresa. Sa svolgere le attività in completa autonomia ed è propositivo. Applica con sicurezza i procedimenti acquisiti in situazioni nuove. | 10 |
| | È in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed utilizza la strumentalità appresa. Sa svolgere le attività in autonomia. Applica i procedimenti acquisiti in situazioni nuove. | 9 |
| | È in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed utilizza la strumentalità appresa. Sa svolgere attività semplici in autonomia. Applica i procedimenti acquisiti in situazioni semplificate. | 8 |
| | È in grado di esplicitare con qualche incertezza le conoscenze acquisite ed utilizza la strumentalità appresa in parziale autonomia. Sa svolgere attività semplici in autonomia. Applica i procedimenti acquisiti in situazioni semplificate. | 7 |
| | Esplicita le conoscenze acquisite ed utilizza la strumentalità appresa solo con l'aiuto dell'insegnante. Svolge attività semplici ed affronta situazioni problematiche solo se guidato. | 6 |
| | Esplicita le conoscenze acquisite con difficoltà, anche se guidato dall'insegnante. Ha difficoltà ad applicare semplici strategie di problem-solving, anche se guidato dall'insegnante. | 5 |
| | Non esplicita le conoscenze acquisite anche se supportato dall'insegnante. | 4-3 |
| Interesse e Partecipazione | Interesse vivo e costante; Partecipa alle attività proposte in maniera attiva. | 10 |
| | Interesse buono; Partecipa alle attività proposte in modo costruttivo e responsabile. | 9 |
| | Interesse discreto; Partecipa alle attività proposte in maniera adeguata e con atteggiamento generalmente collaborativo. | 8 |
| | Interesse selettivo e/o limitato, non costante; Partecipazione poco attiva alle attività proposte. | 7 |
| | Interesse scarso e discontinuo; Partecipa alle attività proposte solo se sollecitato. | 6 |
| | Interesse inadeguato; Partecipa alle attività proposte solo se costantemente sollecitato. | 5 |
| | Interesse nullo; Nulla/scarsa partecipazione alle attività proposte anche se sollecitato e sostenuto. | 4-3 |
| Completezza e rispetto delle consegne date nei tempi | Rispetta puntualmente la consegna dei materiali o dei lavori assegnati in modo completo e secondo le modalità richieste. | 10 |
| | Rispetta la consegna dei materiali o dei lavori in modo appropriato e secondo le modalità richieste. | 9 |
| | Rispetta in modo regolare la consegna dei materiali o dei lavori assegnati, secondo le modalità richieste. | 8 |

| | | |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| concordati e flessibili | Rispetta in modo abbastanza regolare la consegna dei materiali o dei lavori assegnati, secondo le modalità richieste. | 7 |
| | Rispetta in modo sufficientemente regolare la consegna dei materiali o dei lavori assegnati, secondo le modalità richieste, seppur in modo parziali o imprecise. | 6 |
| | Non sempre rispetta la consegna dei materiali o dei lavori assegnati e talvolta non secondo le modalità richieste. | 5 |
| | Non rispetta la consegna dei materiali o dei lavori assegnati secondo le modalità richieste. | 4-3 |
| Interazione comunicativa relativa al contesto operativo | Interagisce e partecipa agli scambi comunicativi con apporti personali coerenti. | 10 |
| | Interagisce e partecipa agli scambi comunicativi in modo appropriato. | 9 |
| | Interagisce e partecipa agli scambi comunicativi. | 8 |
| | Interagisce e partecipa agli scambi comunicativi in modo soddisfacente. | 7 |
| | Interagisce in modo sufficiente e partecipa adeguatamente agli scambi comunicativi. | 6 |
| | Interagisce e partecipa agli scambi comunicativi in modo moderato. | 5 |
| | Nulla/inadeguata l'interazione e la partecipazione dell'alunno agli scambi comunicativi. | 4-3 |
| TOTALE PUNTEGGIO | | |
| VOTO (punteggio: 5) | | |

Il Consiglio di classe valuta i risultati dell'apprendimento, con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del PEI e non ai programmi ministeriali. Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi indicati nel Piano Educativo Individualizzato. In seguito alla partecipazione agli Esami dei Percorsi di istruzione e Formazione professionale (IeFP) o agli Esami di Stato, l'alunno diversamente abile, svolgendo prove differenziate coerenti con il percorso svolto, non conseguirà l' "Attestato di Qualifica Professionale" né il "Diploma di Superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studi seguito", ma:

- un Attestato di Competenze, nel caso di acquisizione di complete competenze, per la partecipazione agli Esami dei Percorsi IeFP, ai sensi del DLgs. n. 226/05 e della legge regionale N.14/2009;
- un Attestato di Credito Formativo per la partecipazione agli Esami di Stato, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 23 luglio 1998; n.323.

Le prove di verifica saranno differenziate rispetto alla classe, coerenti con il livello degli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto con le sue potenziali attitudini e alle finalità dei programmi. Nel caso negli anni successivi il passaggio da un percorso differenziato ad uno ordinario o personalizzato è possibile se il Consiglio di classe decide, in base agli elementi di valutazione in suo possesso e con adeguata motivazione, che lo studente è in grado di apprendere anche le discipline seguite in precedenza in modo differenziato, sostenendo prove integrative, in apposita sessione, relative alle discipline e ai rispettivi anni di corso durante i quali è stato seguito un percorso differenziato. Per gli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale relativo a ciascun anno di corso e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nella certificazione rilasciata, l'indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali.

L' Attestato di Credito Formativo

La Circolare n. 125 del 20 luglio 2001 ha fornito indicazioni più puntuali sui contenuti dell'attestato delle competenze con l'obiettivo di:

- descrivere le competenze e le capacità acquisite dall'alunno disabile, indicando anche in quale contesto tali competenze e tali capacità possono realizzarsi;
- permettere al Servizio informativo per il lavoro (SIL), all'ufficio di collocamento o ai nuovi uffici per l'impiego di leggere le competenze e le capacità conseguite dall'alunno disabile e di avere quindi la possibilità di offrire un lavoro il più rispondente possibile alle reali capacità dell'alunno;

- fornire al datore di lavoro informazioni chiare e univoche sulle capacità possedute dall'alunno disabile e su come tali capacità possono esplicarsi;
 - essere compilata anche per gli alunni disabili definiti "gravi" perché possono fornire informazioni anche per la scelta e l'inserimento in una situazione protetta.
- Questo attestato, pur non avendo il valore del diploma, non può essere considerato come una mera dichiarazione di frequenza.

10. PROVE INVALSI

Le prove INVALSI si svolgono in ottemperanza alla Direttiva MIUR 85/2012 e al DPR 80/2013; esse costituiscono lo strumento di rilevazione periodica ministeriale ed hanno lo scopo di monitorare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento stabiliti a livello nazionale (art.8 DPR 275/99), attraverso il proprio curriculum di scuola, a garanzia di un buon funzionamento della scuola autonoma. Le prove INVALSI di rilevazione non sono finalizzate alla valutazione individuale degli alunni, ma costituiscono valutazione di sistema finalizzata, appunto, a monitorare i livelli di apprendimento conseguiti dal sistema scolastico.

Annualmente, circa lo svolgimento delle prove INVALSI, il MIUR fornisce indicazioni operative per gli alunni con BES, specificatamente per gli alunni con disabilità e per gli alunni con DSA.

È compito del Referente Area Inclusione, di concerto con l'incaricato per lo svolgimento delle prove INVALSI, informare i somministratori sulle prassi da adottare in riferimento alle indicazioni ministeriali emesse in riferimento all'anno in corso.

11. PCTO E STUDENTI CON DISABILITÀ

Il fine dei percorsi di PCTO è quello di fare in modo che gli studenti possano acquisire, al di là delle conoscenze di base, delle competenze che potranno poi utilizzare nel mercato del lavoro. Per gli alunni con disabilità si terrà conto del tipo di deficit, della condizione psicofisica e del PEI.

I riferimenti normativi indicano quanto segue:

D.L. 77/2005 ("Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53"), art. 4 comma 5: "I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da promuoverne l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro."

D. Lgs. 66/2017, art. 7 comma 2: "Il PEI [...] definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione."

Gli studenti con disabilità che hanno una programmazione equipollente alla classe (obiettivi minimi o personalizzati), perseguiranno nei percorsi di alternanza gli stessi obiettivi della classe, favorendo insieme all'acquisizione delle competenze, l'autonomia.

Per coloro che hanno una programmazione differenziata gli obiettivi dei PCTO si baseranno sull'acquisizione di competenze che permettano agli studenti di muoversi in piena autonomia nell'ambito familiare ma anche nel contesto sociale. Per questi alunni potrebbe risultare necessaria una flessibilità o riduzione dell'orario previsto. Per le patologie legate a deficit psicotici o alla sfera psicologica del soggetto che impediscono allo studente con disabilità di svolgere tali percorsi in luoghi diversi da quelli della scuola e per la totale quantità di ore previste, l'istituzione scolastica individuerà percorsi alternativi e più confacenti alla loro personalità e alle loro reali capacità.

Nelle Linee guida del nuovo PEI, diffuse in seguito al Decreto interministeriale n. 182 del 29 dicembre 2020, la sezione 8.2 è dedicata ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento, a partire dalla classe terza della scuola secondaria di secondo grado.

In questa parte, viene sottolineata l'importanza che ha per gli studenti il passaggio dalla scuola alla vita lavorativa adulta e il cui processo non va trascurato. In riferimento agli obiettivi del PCTO si condividono per gli studenti e studentesse con disabilità gli stessi elencati nel documento "I Piani Individuali di Transizione – Sostenere il Passaggio dalla Scuola al Lavoro" del 2006 a cura dell'European Agency for Development in Special Needs Education:

Accrescere le chances del ragazzo di ottenere un lavoro adeguato;

Collegare gli interessi, i desideri, le motivazioni, le competenze, le capacità, le attitudini e le abilità del ragazzo con i requisiti prescritti dalla professione, dal mondo del lavoro, dall'ambiente lavorativo e dalle aziende;

Accrescere l'autonomia, la motivazione, l'autopercezione e la sicurezza del ragazzo;
Creare una situazione vincente per il ragazzo e i suoi colleghi.

Tipologia di percorso

I percorsi previsti sono tre: aziendale, scolastico, altro. L'alternanza scuola-lavoro può essere differente a seconda se si tratta di licei o istituti tecnici/professionali. Saranno infatti le discipline studiate ad originare percorsi differenti.

L'esperienza in azienda è considerata più idonea per raggiungere gli obiettivi di crescita, alla base dei percorsi dell'alternanza, anche se in alcuni casi si potrebbero riscontrare delle difficoltà dovute ad esempio alla mancata presenza di una ditta veramente idonea o per particolari esigenze o difficoltà personali. Ricordiamo che può essere equiparata a un'azienda anche una struttura lavorativa protetta o assistita, destinata solo a persone con disabilità.

Nel caso di una esperienza di tipo scolastico, si realizzerà un ambiente di lavoro che dal punto di vista organizzativo (regole, orari, persone di riferimento...) e per le attività svolte (laboratori e altri spazi utilizzati) sia il più vicino possibile a quello aziendale, creando una discontinuità tra queste esperienze e le abituali attività scolastiche. Può essere opportuno organizzare l'attività in collaborazione con scuole vicine attraverso degli scambi, in modo da cambiare ambiente e persone di riferimento, proponendo attività diverse rispetto all'ordinaria routine scolastica.

La terza opzione (altra tipologia di percorso, quindi né in azienda né a scuola) va prevista in casi eccezionali, ad esempio in presenza di un progetto di istruzione domiciliare.

Impegno orario

Nell'organizzare l'orario dello studente con disabilità nel luogo del lavoro o della struttura ospitante, bisognerà tener conto delle sue capacità ad adattarsi al nuovo ambiente e ai relativi ritmi lavorativi, così come anche il suo modo di relazionarsi con le persone adulte che lavorano all'interno della struttura ospitante.

Tutor interno e tutor esterno

Particolare rilievo ha l'individuazione del tutor interno, nominato dal Dirigente scolastico che dovrà seguire lo studente con disabilità e che può essere identificato nel docente di sostegno o nell'assistente educatore, e quella del tutor esterno, aziendale o della struttura ospitante.

Compito del docente specializzato o dell'assistente educatore è quello di informare (con il consenso dei genitori/tutori) il tutor esterno sulle caratteristiche psicofisiche dello studente e delle sue determinanti nel rapportarsi con gli altri.

Di norma è il tutor esterno che alla fine del percorso, produce un report di valutazione e monitoraggio dei livelli di competenza raggiunti dallo studente con disabilità. I report del tutor aziendale saranno acquisiti dal Consiglio di classe per la valutazione dell'intero percorso di alternanza dello studente con disabilità.

Questi dati infine, saranno introdotti nel PEI, nella seconda parte del riquadro 8.4:

OBIETTIVI DI COMPETENZA DEL PROGETTO FORMATIVO

TIPOLOGIA DEL CONTESTO CON L'INDICAZIONE DELLE BARRIERE E DEI FACILITATORI
nello specifico contesto ove si realizza il percorso

TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ (es: incontro con esperti, visite aziendali, impresa formativa simulata, project work in e con l'impresa, tirocini, progetti di imprenditorialità ecc.) e **MODALITÀ/FASI** di svolgimento delle attività previste

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

COINVOLGIMENTO DELLA RETE DI COLLABORAZIONE DEI SERVIZI TERRITORIALI per la prosecuzione del percorso di studi o per l'inserimento nel mondo del lavoro

OSSERVAZIONI DELLO STUDENTE O DELLA STUDENTESSA

12. ESAME DI STATO/ PERCORSI IeFP ALUNNI D.A.

Per le prove di esame riferite agli allievi diversamente abili, si fa riferimento all'art. 16 c. 3 della Legge 5/02/1992 n. 104 che consente a tali alunni, "nell'ambito della scuola secondaria di II grado, prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione di prove scritte o grafiche, e la presenza di

assistenti per l'autonomia e la comunicazione”.

Tale principio della Legge 104/92 trova applicazione anche nel sistema regionale dei percorsi di IeFP, come pure l'art. 6 del DPR 323/98.

L'art. 6 del DPR 323/98 al comma 1 stabilisce: *“Ai fini di quanto previsto dall'articolo 16, commi 3 e 4, della legge 3 febbraio 1992, n. 104, confluito nell'art. 318 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle predisposte per gli altri candidati che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del Diploma di Superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studi seguito, o dell' Attestato di Qualifica Professionale per il superamento degli Esami dei Percorsi IeFP.*

Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico” e al comma 3 stabilisce: *“I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della citata legge n. 104 del 1992, non possono di norma comportare un maggiore numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni”.* Le Commissioni di esame dovranno tenere conto delle indicazioni fornite dai consigli di Classe nella relazione da allegare al documento del 15 maggio in merito a modalità, contenuti, assistenza e tempi utilizzati nelle prove di verifica durante l'anno, al fine di consentire l'utilizzo di eventuali “mezzi tecnici diversi”, “modi diversi” ovvero “sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti”, e, in ultimo, emettere valutazioni più attente ai contenuti che alla forma.

13. VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Come da normative in vigore (Legge 104/92) “gli alunni con disabilità hanno diritto di partecipare, come tutti gli altri, a tutte le attività programmate. Le visite guidate, i viaggi di istruzione e le gite (Nota n. 645 dell'11/04/2002) sono un momento fondamentale per la socializzazione e l'integrazione, per la promozione dello sviluppo relazionale e formativo di ciascun alunno e per l'attuazione del processo di integrazione scolastica dello studente disabile, nel pieno esercizio del diritto allo studio”.

La Nota n. 645 richiama le CC.MM. n. 291/92 e n. 623/96 che affidano alla comunità scolastica la scelta delle modalità più idonee per garantire tale diritto.

In merito alla scelta di un accompagnatore le leggi n°104, n°507, n°328 sanciscono che il sostegno è dato alla classe e non all'alunno e che l'integrazione è una corresponsabilità, non una responsabilità esclusiva dell'insegnante di sostegno. La partecipazione alle uscite non è sempre vincolata dalla presenza dell'insegnante di sostegno, ma i docenti, all'interno del consiglio di classe, individuano un qualificato accompagnatore che potrà essere il docente di sostegno, l'educatore, un docente di classe e/o della scuola (cfr C.M. 291/1991 paragrafo 8). Ove possibile si potrà evitare la presenza di un accompagnatore, se tale scelta è finalizzata a rafforzare il livello di autonomia e di autostima dell'alunno disabile, nonché il livello di inclusione raggiunto nel gruppo classe.

I docenti del Consiglio di Classe, in situazioni particolari e commisurate alla gravità della disabilità, qualora ritenessero opportuno e, in ogni caso, assumendosi tutti gli oneri sopra citati, hanno piena facoltà di predisporre e richiedere ogni altra misura di sostegno e, precisamente: la presenza, durante il viaggio, di un genitore o di altra figura (ad esempio: persona di fiducia, delegata dalla famiglia o dalla scuola), che possa provvedere alla cura personale dell'allievo. Nel caso in cui i docenti propongano la partecipazione dell'alunno, con o senza accompagnatore, è necessario acquisire il parere favorevole dei genitori.

14. ALUNNI CON DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

14.1 DSA

I *disturbi specifici di apprendimento* (DSA) si distinguono in dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia; riguardano alcune specifiche abilità dell'apprendimento di alunni con capacità intellettive adeguate all'età anagrafica. La Legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano "l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata" come strumento di garanzia del diritto allo studio introducendo strumenti compensativi e misure dispensative. Ciò deve avvenire anche se lo studente è ancora in via di certificazione e quindi la scuola non è in possesso di una diagnosi completa, per superare le difficoltà legate ai tempi di rilascio della stessa.

Sulla base del deficit funzionale rilevato vengono comunemente distinte le seguenti condizioni cliniche:

- *Dislessia*, cioè disturbo nella lettura intesa come abilità di decodifica del testo;
- *Disortografia*, cioè disturbo nella scrittura intesa come abilità di codifica fonografica e competenza ortografica;
- *Disgrafia*, cioè disturbo nella grafia intesa come abilità grafo-motoria;
- *Discalculia*, cioè disturbo nelle abilità di numero e di calcolo intese come capacità di comprendere e operare con i numeri.

Tali disturbi sono spesso accompagnati da:

- disnomia
- disgrassia

Vi può inoltre essere comorbidità.

Per maggiori informazioni si rinvia al paragrafo 4 dell'Introduzione.

All'atto dell'iscrizione la famiglia deve segnalare **nell'apposito spazio** la presenza di disturbi dell'apprendimento e presentare la certificazione rilasciata dalla ASL o da altra struttura sanitaria accreditata; nel caso in cui la certificazione sia redatta da specialisti privati occorre che la famiglia richieda la conformità all'ASL di appartenenza. Essa può essere rilasciata da una struttura privata in via provvisoria, in attesa del rilascio della certificazione da parte di strutture sanitarie pubbliche o accreditate. Negli anni terminali le certificazioni dovranno essere presentate entro il 31 marzo (art.1 R.A. n.140 del 25 luglio 2012).

La diagnosi del DSA può essere acquisita dalla scuola anche durante l'anno scolastico, in tal caso di provvederà alla predisposizione del PDP nel più breve tempo possibile. E' tuttavia compito delle scuole di ogni ordine e grado attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.

14.2 LA DIAGNOSI:

- deve essere rivalutata al *passaggio da un ciclo scolastico all'altro*, oppure se si ritiene ci siano dei cambiamenti significativi;
- la scuola, come previsto dalla legge, non potrà accogliere segnalazioni dopo il 31 marzo, in quanto verrebbe a mancare il tempo necessario per predisporre un adeguato PDP.

I Coordinatori di Classe, informati della presenza di alunni con DSA nelle proprie classi, effettueranno un colloquio con la famiglia al fine di raccogliere le informazioni necessarie per documentare al Consiglio di Classe la situazione e per predisporre il PDP.

14.3 REDAZIONE DEL PDP

Il PDP viene redatto dal consiglio di classe una volta acquisita la diagnosi/certificazione specialistica e dopo aver ascoltato la famiglia e, laddove è necessario, gli specialisti, in un'ottica di dialogo e di rispetto delle diverse competenze e specificità.

Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici dell'apprendimento, la didattica individualizzata e personalizzata si sostanzia attraverso l'impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo di ogni alunno. Tra queste la Legge 170/2010 richiama l'attenzione sull'uso di strumenti **compensativi**, cioè strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o

facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria e sulle **misure dispensative**, vale a dire interventi che consentono all'alunno di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l'apprendimento.

Fermo restando che ogni studente portatore di DSA ha caratteristiche personali diverse e che generalizzare è spesso poco produttivo, si possono delineare le seguenti strategie operative:

14.4 DISTURBO DI LETTURA (DISLESSIA)

Per uno studente con dislessia, gli strumenti compensativi sono primariamente quelli che possono trasformare un compito di lettura (reso difficoltoso dal disturbo) in un compito di ascolto. A tal fine è necessario fare acquisire allo studente competenze adeguate nell'uso degli **strumenti compensativi**. Si può fare qui riferimento:

- alla presenza di una persona che legga gli *items* dei test, le consegne dei compiti, le tracce dei temi o i questionari con risposta a scelta multipla;
- alla sintesi vocale, con i relativi software, anche per la lettura di testi più ampi e per una maggiore autonomia;
- all'utilizzo di libri o vocabolari digitali.

Per l'alunno dislessico è inoltre più appropriata la proposta di nuovi contenuti attraverso il canale orale piuttosto che attraverso lo scritto, consentendo anche la registrazione delle lezioni.

Si raccomanda altresì l'impiego di mappe concettuali, di schemi, e di altri mediatori didattici che possono sia facilitare la comprensione sia supportare la memorizzazione e/o il recupero delle informazioni. A questo riguardo, potrebbe essere utile raccogliere e archiviare tali mediatori didattici, anche al fine di un loro più veloce e di facile utilizzo.

In merito alle **misure dispensative**, lo studente con dislessia è dispensato:

- dalla lettura a voce alta in classe;
- dalla lettura autonoma di brani la cui lunghezza non sia compatibile con il suo livello di abilità;
- da tutte quelle attività ove la lettura è la prestazione valutata.

In fase di verifica e di valutazione lo studente con dislessia può usufruire di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove o, in alternativa e comunque nell'ambito degli obiettivi disciplinari previsti per la classe, di verifiche con minori richieste. Nella valutazione delle prove orali e in ordine alle modalità di interrogazione si dovrà tenere conto delle capacità lessicali ed espressive proprie dello studente.

14.5 DISTURBI DI SCRITTURA (DISGRAFIA E DISORTOGRAFIA)

In merito agli **strumenti compensativi**, gli studenti con disgrafia o disortografia possono avere necessità di compiere una doppia lettura del testo che hanno scritto: la prima per l'autocorrezione degli errori ortografici, la seconda per la correzione degli aspetti sintattici e di organizzazione complessiva del testo. Di conseguenza, tali studenti avranno bisogno di maggior tempo nella realizzazione dei compiti scritti. In via generale, comunque, la valutazione si soffermerà soprattutto sul contenuto disciplinare piuttosto che sulla forma ortografica e sintattica.

Gli studenti in questione potranno inoltre avvalersi:

- di mappe o di schemi nell'attività di produzione per la costruzione del testo;
- del computer (con correttore ortografico e sintesi vocale per la rilettura) per velocizzare i tempi di scrittura e ottenere testi più corretti;
- del registratore per prendere appunti.

Per quanto concerne le **misure dispensative**, oltre a tempi più lunghi per le verifiche scritte o a una quantità minore di esercizi, gli alunni con disgrafia e disortografia sono dispensati dalla valutazione della correttezza della scrittura e, anche sulla base della gravità del disturbo, possono accompagnare o integrare la prova scritta con una prova orale attinente ai medesimi contenuti.

14.6 AREA DEL CALCOLO (DISCALCULIA)

Riguardo alle difficoltà di apprendimento del calcolo e al loro superamento, non è raro imbattersi in studenti che sono distanti dal livello di conoscenze atteso e che presentano un'impotenza appresa, cioè un vero e proprio blocco ad apprendere sia in senso cognitivo che motivazionale. Sebbene la ricerca non abbia ancora raggiunto dei risultati consolidati sulle strategie di potenziamento dell'abilità di calcolo, si ritengono utili i seguenti principi guida:

- gestire, anche in contesti collettivi, almeno parte degli interventi in modo individualizzato;

- aiutare, in fase preliminare, l'alunno a superare l'impotenza guidandolo verso l'esperienza della propria competenza;
- analizzare gli errori del singolo alunno per comprendere i processi cognitivi che sottendono all'errore stesso tramite dialogo con l'interessato;
 - pianificare in modo mirato il potenziamento dei processi cognitivi necessari.

In particolare si sottolinea come l'analisi dell'errore favorisca la gestione dell'insegnamento.

L'unica classificazione degli errori consolidata nella letteratura scientifica al riguardo si riferisce al calcolo algebrico:

- errori di recupero di fatti algebrici;
- errori di applicazione di formule;
- errori di applicazione di procedure;
- errori di scelta di strategie;
- errori visuo-spaziali;
- errori di comprensione semantica.

L'analisi dell'errore consente di capire quale confusione cognitiva l'allievo abbia consolidato in memoria e scegliere, dunque, la strategia didattica più efficace per l'eliminazione dell'errore e il consolidamento della competenza.

Riguardo agli **strumenti compensativi** e alle **misure dispensative**, valgono i principi generali secondo cui la calcolatrice, la tabella pitagorica, il formulario personalizzato, etc. sono di supporto, ma non di potenziamento, in quanto riducono il carico, ma non aumentano le competenze.

14.7 DIDATTICA DELLE LINGUE STRANIERE

Poiché la trasparenza linguistica, ossia la corrispondenza fra come una lingua si scrive e come si legge, influisce sul livello di difficoltà di apprendimento della lingua da parte degli studenti con DSA, è opportuno che la scuola, in sede di orientamento o al momento di individuare quale lingua straniera privilegiare, informi la famiglia sull'opportunità di scegliere - ove possibile - una lingua che ha una trasparenza linguistica maggiore. Analogamente, i docenti di lingue straniere terranno conto, nelle prestazioni attese e nelle modalità di insegnamento, del principio sopra indicato, anche assegnando maggiore importanza allo sviluppo delle abilità orali rispetto a quelle scritte.

In merito agli **strumenti compensativi**, con riguardo alla lettura, gli alunni e gli studenti con DSA possono usufruire di audiolibri e di sintesi vocale con i programmi associati. La sintesi vocale può essere utilizzata sia in corso d'anno che in sede di esame di Stato.

Relativamente alla scrittura, è possibile l'impiego di strumenti compensativi come il computer con correttore automatico e con dizionario digitale. Anche tali strumenti compensativi possono essere impiegati in corso d'anno e in sede di esame di Stato.

Per quanto concerne le **misure dispensative**, gli studenti con DSA possono usufruire:

- di tempi aggiuntivi;
- di una adeguata riduzione del carico di lavoro.

Nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni elencate all'art. 6, comma 5 del D.M. 5669 del 12 luglio 2011, è possibile **dispensare gli studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera** in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato:

- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;
- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne;
- approvazione da parte del Consiglio di Classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico).

In sede di esami di Stato, modalità e contenuti delle prove orali – sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.

L'esonero dallo studio della lingua straniera è invece regolato dall'art. 6, comma 6 del D.M. 5669 del 12 luglio 2011:

"Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno o lo studente possono – su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del Consiglio di Classe - essere esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato. In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal Consiglio di Classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998."

Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel DM n. 5669 del 2011, si ritiene opportuno chiarire che l'“**esonero**” riguarda l'insegnamento della lingua straniera nel suo complesso, mentre la “**dispensa**” concerne unicamente le prestazioni in forma scritta.

In relazione alle **forme di valutazione**, per quanto riguarda la comprensione (orale o scritta), sarà valorizzata la capacità di cogliere il senso generale del messaggio; in fase di produzione sarà dato più rilievo all'efficacia comunicativa, ossia alla capacità di farsi comprendere in modo chiaro, anche se non del tutto corretto grammaticalmente.

Sulla base della gravità del disturbo, nella scuola secondaria i testi letterari in lingua straniera assumono importanza minore per l'alunno con DSA: considerate le sue possibili difficoltà di memorizzazione, risulta conveniente insistere sul potenziamento del lessico ad alta frequenza piuttosto che focalizzarsi su parole più rare, o di registro colto, come quelle presenti nei testi letterari.

14.8 MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

La valutazione degli studenti è effettuata sulla base del PDP in relazione sia alle misure dispensative che agli strumenti compensativi adottati. La strutturazione delle verifiche dovrà consentire allo studente il grado di prestazione migliore possibile. Le verifiche vanno programmate informando lo studente. Le prove scritte in lingua straniera vanno progettate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà che presenta lo studente. La prestazione orale va privilegiata. È buona prassi applicare, anche nelle verifiche le misure che possono favorire le condizioni ottimali per una miglior prestazione possibile.

14.9 ESAMI CONCLUSIVI/PERCORSI IeFP ALUNNI DSA

Le normative riferite agli esami per gli allievi con Disturbi Specifici di Apprendimento sono: il DPR 122/2009, la legge 170 del 8 ottobre 2010 e il Decreto del MIUR n. 5669 del 12 luglio 2011. La Legge 170/2010 all'art. 5 comma 4 stabilisce: “*Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari*”.

La Commissione d'esame deve tenere in considerazione, rispetto ai candidati con DSA, le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate, e gli elementi caratterizzanti il PDP, compresa l'indicazione degli strumenti compensativi da utilizzare nell'ambito delle prove scritte. Le medesime Commissioni assicurano, quindi, l'utilizzo di idonei strumenti compensativi e adottano criteri valutativi attenti soprattutto ai contenuti piuttosto che alla forma, sia nelle prove scritte, sia in fase di colloquio prevedendo la possibilità di allungare i tempi di esame rispetto a quelli ordinari qualora se ne ravvedesse la necessità (30% in più rispetto al tempo previsto per la classe – L.170/2010 art.3).

In ogni caso in sede d'esame finale, le prove non possono essere differenziate. Ciò significa che lo studente con DSA dovrà comunque sostenere tutte le prove scritte, ma potrà avvalersi delle misure dispensative e degli strumenti compensativi utilizzati in corso d'anno, mantenendo le modalità di lavoro definite nel PDP. La valutazione delle prove dovrà tenere conto della situazione particolare dello studente e in nessun modo egli dovrà essere penalizzato per l'uso delle misure dispensative o dei tempi supplementari.

Per gli studenti le cui misure dispensative abbiano previsto, in corso d'anno, un esonero dallo studio delle lingue straniere in forma scritta, è da considerare che il colloquio orale potrà compensare la carenza di elementi valutativi dello scritto e potrà dare alla Commissione gli elementi aggiuntivi necessari ad una valutazione della preparazione scolastica.

15 ALUNNI CON ALTRI DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI

Nei disturbi evolutivi specifici rientrano, oltre ai DSA, anche gli alunni con:

- deficit del linguaggio;
- deficit delle abilità non verbali;
- deficit nella coordinazione motoria;
- deficit dell'attenzione e iperattività (in forma grave tale da compromettere il percorso scolastico);
- funzionamento cognitivo limite;
- disturbo dello spettro autistico lieve (qualora non previsto dalla legge 104), ecc.

Tali alunni possono usufruire di un Piano di Studi Personalizzato e delle misure previste dalla Legge 170/2010.

Individuazione:

- Il Consiglio di classe prende in esame la documentazione clinica presentata dalla famiglia.
- Il Consiglio di classe, qualora ravvisi difficoltà nel percorso scolastico dell'alunno che possono essere riconducibili a disturbi evolutivi specifici, informa la famiglia.

Predisposizione del Piano di studi personalizzato

Il Consiglio di classe predispone gli interventi di inclusione assumendosi la responsabilità pedagogico-didattica. Possono essere previste misure compensative e dispensative, nonché progettazioni e strategie didattico-educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita. Qualora la certificazione clinica o la diagnosi non sia stata presentata, il C.d.C. dovrà motivare opportunamente le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche.

Il coordinatore di classe può chiedere la consulenza del GLI.

La famiglia collabora alla stesura del PdP assumendo la corresponsabilità del progetto educativo.

Il C.d.C. delibera l'attivazione di un percorso individualizzato e personalizzato.

N.B. La mancata accettazione formale della Famiglia alla stesura del PDP, non solleva i docenti dall'attuazione del diritto alla personalizzazione dell'apprendimento, in quanto, la Direttiva Ministeriale, richiama espressamente i principi di personalizzazione dei percorsi di studio enunciati nella legge 53/2003.

16 ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO E/O CULTURALE

16.1 PREMESSA

La normativa vigente (*Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e C.M. n° 8/13 e Nota 22/11/2013*) e l'ICF (la *Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute*, elaborato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità il 22 maggio 2001) estendono la condizione di BES ad alunni in situazione di:

- Svantaggio socioeconomico
- Svantaggio linguistico e culturale
- Altro (Malattie, traumi, dipendenze e disagio comportamentale/relazionale).

La Direttiva, a tale proposito, ricorda che *“ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”*.

“Tali tipologie di BES dovranno essere individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una segnalazione degli operatori dei servizi sociali), ovvero di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Per questi alunni (...) è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati, oltre che adottare strumenti compensativi e misure dispensative (ad esempio la dispensa dalla lettura ad alta voce e le attività ove la lettura è valutata, la scrittura veloce sotto dettatura, ecc.), con le stesse modalità sopra indicate.

In tal caso si avrà cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio e attinente aspetti didattici, privilegiando dunque le strategie educative e didattiche attraverso percorsi personalizzati, più che strumenti compensativi e misure dispensative.

In ogni caso, non si potrà accedere alla dispensa dalle prove scritte di lingua straniera se non in presenza di

uno specifico disturbo clinicamente diagnosticato, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DM n. 5669 del 12 luglio 2011 e dalle allegate Linee guida" (Circ. MIUR n. 8 del 6/03/ 2013).

N.B. Gli interventi predisposti devono essere di carattere transitorio.

16.2 MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Al momento della valutazione è necessario tenere conto, da un lato dei risultati raggiunti dal singolo studente in relazione al suo punto di partenza, dall'altro è fondamentale verificare quanto gli obiettivi sono riconducibili ai livelli essenziali degli apprendimenti previsti dal grado di scuola frequentato.

In sede di Esame di Stato la Commissione, esaminati gli elementi forniti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES). A tal fine il consiglio di classe deve trasmettere alla Commissione d'esame il Piano Didattico Personalizzato. In ogni caso, per tali alunni, non è prevista alcuna misura dispensativa in sedi esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunnie studenti con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

17. ACCOGLIENZA E INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI SENZA ALFABETIZZAZIONE ITALIANA

17.1 PREMESSA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La presente sezione:

- contiene informazioni sulle pratiche per l'inclusione degli alunni stranieri privi di adeguata conoscenza della lingua italiana;
- definisce i ruoli ed i compiti di ciascuno;
- traccia le linee guida di tutte quelle attività volte a favorire un reale percorso di apprendimento e a migliorare il processo di inclusione degli alunni stranieri privi di adeguata conoscenza della lingua italiana;
- è finalizzata a rendere operative le indicazioni contenute nell'art. 45 del DPR n. 394 del 31 agosto 1999 e nelle "Linee guida per l'accoglienza e l'inclusione degli alunni stranieri 2014" trasmesse con la Nota MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014.

17.2 ISCRIZIONE A SCUOLA DI STUDENTI STRANIERI

La documentazione anagrafica e scolastica

Ai fini dell'iscrizione di un minore straniero o comunitario neo arrivato in Italia, la scuola è tenuta a richiedere al genitore o a chi esercita la potestà genitoriale la stessa documentazione richiesta per l'iscrizione degli studenti italiani. Ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 394/1999, i minori stranieri privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione incompleta sono iscritti con riserva. Le Linee guida 2014 precisano che "la normativa in materia di autocertificazione si estende anche ai cittadini stranieri che, pertanto, possono autocertificare i propri dati anagrafici".

Per quanto riguarda i documenti scolastici, le Linee guida 2014 chiariscono che "la scuola richiede la presentazione di adeguata certificazione (pagelle, attestati, dichiarazioni ecc.) che specifichi gli studi compiuti nel Paese di origine. In mancanza di certificazioni, richiede ai genitori informazioni in merito alla classe e al tipo d'istituto precedentemente frequentato. In tal caso, può prendere contatto con l'autorità diplomatica o consolare italiana che rilascia una dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di provenienza dell'alunno e sugli studi effettuati".

Irrilevanza della regolarità del soggiorno ai fini dell'obbligo scolastico

La CM n. 375 del 25 gennaio 2013 ricorda che "l'obbligo scolastico, integrato nel più ampio concetto di diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, concerne anche i minori stranieri presenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al soggiorno in Italia (art. 38 del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286; art. 45 del D.P.R. n. 394/99). In mancanza dei documenti prescritti, la scuola

iscrive comunque il minore straniero, poiché la posizione di irregolarità non influisce sull'esercizio del diritto all'istruzione."

La classe di inserimento per gli stranieri neo arrivati

La Nota MIUR prot. n. 465 del 27 gennaio 2012 precisa che per gli alunni stranieri che giungono in Italia ancora sottoposti all'obbligo di istruzione (ossia inferiori ai 16 anni), ai sensi dell'art. 45, comma 2 del D.P.R. 394/1999, l'iscrizione avviene di regola alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
- d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

Non obbligatorietà dell'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione

La Nota MIUR prot. n. 465 del 27 gennaio 2012 ha rilevato che possono iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado anche i minori di cittadinanza non italiana in ingresso in Italia pur se privi del diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di istruzione. La Nota MIUR prot. n. 2787 del 20 aprile 2011 precisava comunque che, "in caso di iscrizione ad una istituzione scolastica secondaria di secondo grado, l'interessato potrà eventualmente richiedere l'emanazione di un decreto di equipollenza al diploma di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione, se cittadino comunitario".

17.3 RUOLI E COMPITI DELLE FIGURE COINVOLTE

Cosa fa la scuola

Il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) svolge i seguenti compiti:

- cura il raccordo tra le diverse componenti professionali (interne ed esterne alla scuola) che intervengono per assicurare la buona accoglienza ed inclusione degli alunni stranieri;
- formula proposte al Collegio dei docenti e al Consiglio d'Istituto (per le rispettive competenze) in merito a quanto previsto dall'art. 45, DPR 394/1999: comma 3 (ripartizione degli alunni stranieri nelle classi); comma 5 (criteri e modalità per la comunicazione tra scuola e le famiglie degli alunni stranieri); comma 6 (intese con soggetti del territorio per l'educazione interculturale e la valorizzazione e lo studio delle più diffuse lingue e culture di origine); comma 7 (organizzazione di iniziative di educazione interculturale, di formazione del personale ecc.);
- fornisce sostegno alla progettualità dei consigli di classe, di proposta di azioni innovative docenti, di monitoraggio dell'attività di accoglienza/inclusione e dei risultati ottenuti; Il GLI si informa e si avvale dei servizi messi a disposizione dal competente CTS o dagli Enti locali.

Collegio Docenti e Consiglio d'Istituto

Il Collegio dei docenti ed il Consiglio d'Istituto possono promuovere la costituzione di un Laboratorio di italiano L2 ai sensi della C.M. n. 24 del 1 marzo 2006, gestito da docenti interni alla scuola.

Il Consiglio di Classe

La decisione di predisporre un PDP è demandata al Consiglio di Classe. Il Consiglio di Classe valuta la possibilità di attivare un PDP, motivando opportunamente e verbalizzando le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche. Qualunque sia la forma di flessibilità dell'intervento educativo scelta dal Consiglio di classe per individualizzare l'insegnamento e personalizzare l'apprendimento, lo scopo è comunque quello di garantire il successo formativo dell'alunno secondo quanto stabilito dal DPR 275/99; il percorso individualizzato e personalizzato, formalizzato o meno in un PDP, sarà adottato per il tempo strettamente necessario a realizzare le sue finalità e non avrà, in ogni caso, validità superiore all'anno scolastico.

Si ribadisce inoltre quanto affermato con la Nota ministeriale n.2563/2013: "per quanto concerne gli alunni con cittadinanza non italiana, è stato già chiarito nella C.M. n. 8/2013 che essi necessitano anzitutto di interventi didattici relativi all'apprendimento della lingua e solo in via eccezionale della formalizzazione tramite un Piano Didattico Personalizzato. [...] tali interventi dovrebbero avere comunque natura transitoria."

Cosa fa la famiglia

La famiglia collabora con la scuola ed eventualmente sottoscrive il PDP.

17.4 LE FASI DEL PROGETTO DI INCLUSIONE E LE MODALITÀ DELL'INTERVENTO DIDATTICO

Iscrizione

L'iscrizione rappresenta il primo momento di accoglienza dell'alunno straniero e della sua famiglia. Quando si presenta un neo-arrivato:

- l'incaricato di segreteria riceve il neo-arrivato, consegna l'elenco dei documenti e delle informazioni da presentare e contatta con il Referente Area inclusione per fissare un nuovo appuntamento con alunno e famiglia;
- il Referente Area Inclusione realizza il primo colloquio scuola-famiglia ed eventualmente contatta i servizi sociali per verificare la disponibilità di mediatori linguistici e culturali;
- sulla base dei dati conoscitivi forniti dal Referente Area Inclusione, il Dirigente decide la classe (ed eventualmente la sezione) alla quale iscrivere l'alunno e ne dà comunicazione al competente Consiglio di classe;
- il Consiglio di Classe, tramite il docente di Italiano, effettua un test per verificare il livello di competenza linguistica in ingresso relativamente alla comprensione e produzione sia scritta che orale.

Predisposizione del PDP

Il Coordinatore di Classe e il docente di Italiano si riuniscono eventualmente con il mediatore culturale/linguistico. Nel corso di tale incontro, gli operatori coinvolti individuano le proposte da sottoporre al Consiglio di Classe, affinché questo possa elaborare nel miglior modo possibile il piano didattico personalizzato con cui gestire l'accoglienza dell'Alunno interessato/a.

I punti sui quali formulare proposte sono:

- attivazione di un eventuale laboratorio di italiano L2 per l'alunno neo-arrivato (quante ore, in quali giorni, per quale durata, ecc...);
- il raccordo tra aula e laboratorio linguistico (in quali giorni e ore sta in aula e in quali altri spazi del laboratorio; a quali attività d'aula è bene che partecipi, ecc.);
- un'ipotesi di durata del periodo di accoglienza, l'eventuale impiego del mediatore culturale (quante ore, in quali momenti, per fare cosa...).

Il Coordinatore elabora con il Consiglio di Classe il PDP con il quale gestire il periodo di accoglienza. In particolare progetta le attività più idonee per:

- completare la conoscenza dell'allievo (rilevazione dei livelli effettivi di apprendimento in ingresso nelle varie aree disciplinari);
- facilitare l'accoglienza del nuovo alunno da parte dei compagni di classe, eventualmente assegnando ad uno o più compagni la funzione di tutor per l'accoglienza;
- far interagire nel miglior modo possibile le attività d'aula con l'eventuale laboratorio di italiano L2.

Il PDP approvato dal Consiglio di Classe viene presentato poi alla famiglia per la sottoscrizione.

17.5 LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

In generale, l'alunno non italofono o non ancora sufficientemente italofono è in una situazione nella quale non ha le parole per comunicare nella lingua italiana le sue competenze. Salvo i casi di coloro che non hanno frequentato la scuola nei paesi di origine o hanno avuto percorsi assai carenti e limitati, la maggior parte degli alunni stranieri neo arrivati ha una storia scolastica e possiede competenze, abilità e conoscenze talvolta anche simili a quelle richieste agli alunni italiani di pari classe e in alcuni ambiti disciplinari possono essere addirittura migliori. Tutti presentano comunque una temporanea incompetenza linguistica che potrà affievolirsi sia grazie all'immersione linguistica sia con l'auspicabile frequenza del laboratorio di italiano L2.

La valutazione deve quindi tener conto delle diverse fasi attraversate dagli alunni non italofoni. Anche in attuazione delle più recenti innovazioni introdotte dalla normativa, le verifiche "intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa" (Art. 1, c. 4, Regolamento sulla valutazione DPR 122/2009) e,

nello specifico, dal piano di studio personalizzato elaborato dal C.d.C. per gestire sia la fase di accoglienza, sia quella di accompagnamento allo studio.

Durante la fase di avvio allo studio, la valutazione sarà prevalentemente di tipo formativo e riguarderà:

- la progressiva conoscenza della lingua italiana, fino al raggiungimento di un livello A2/B1; tale raggiungimento completa la fase dell'accoglienza;
- il livello di partenza dell'alunno, il processo di conoscenza, la motivazione, l'impegno e le sue potenzialità di apprendimento.

Nella successiva fase di accompagnamento allo studio, la valutazione avverrà secondo quanto previsto dal comma 9, art. 1 del Regolamento sulla valutazione (DPR 122/2009) e tenuto conto del progetto di accompagnamento allo studio, basato sulla semplificazione e facilitazione compiuta dai docenti del Consiglio di Classe.

18. **PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE (PFI)** (D.LGS. 61/2017 e Regolamento attuativo D.I. 92/2018)

Con il Progetto Formativo Individuale (P.F.I.) introdotto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, gli istituti di istruzione professionale hanno a disposizione uno strumento omogeneo per tutti gli studenti finalizzato al riconoscimento e alla valorizzazione delle attitudini e del bagaglio di competenze di ciascuno, nel quadro della costruzione di un progetto di vita finalizzato al successo educativo, formativo e lavorativo.

Nelle Linee guida dei nuovi percorsi di istruzione professionale adottate con decreto 766 del 23 agosto 2019 si specifica che, sul piano formale – fermo restando le disposizioni per gli alunni disabili -il P.F.I. sostituisce qualsiasi documento finalizzato alla definizione di modalità didattiche personalizzate per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES), alla documentazione delle attività di accoglienza per gli alunni stranieri, alla gestione di “passerelle” o passaggi fra ordini di scuola o sistemi diversi. In particolare, per gli alunni a forte rischio di esclusione sociale, devianza e abbandono scolastico, il P.F.I. deve individuare gli obiettivi primari in termini di contenimento e partecipazione, che saranno perseguiti anche prioritariamente rispetto al conseguimento dei livelli di competenza previsti dal PECUP di riferimento. Per tali alunni rivestiranno particolare importanza, nell'ambito del P.F.I., le attività di orientamento e ri- orientamento, anche col ricorso all'alternanza scuola lavoro e all'apprendistato. Si sottolinea che rimangono comunque applicabili le normative e le indicazioni vigenti per la progettazione didattica e la personalizzazione dei percorsi degli studenti in condizione di disabilità e con DSA.

Pertanto per gli alunni che presentano diagnosi di Disturbi Evolutivi Specifici ad esclusione dei DSA e per quelli con svantaggio socio economico, linguistico e culturale, non si procede, laddove ritenuto necessario, all'elaborazione del PDP ma del PFI andando ad individuare all'interno di quest'ultimo documento obiettivi, strumenti e strategie più idonee a garantire il successo formativo dello studente.

19. SCANSIONE TEMPORALE DEGLI ADEMPIMENTI PER GLI ALUNNI CONBES DA ATTUARE DURANTE L'ANNO SCOLASTICO

| LE ATTIVITA ANNUALI |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SETTEMBRE/OTTOBRE |
| <p>NOMINA DI TUTTI I COMPONENTI DEL GRUPPO PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON BES (GLI) Dopo l'individuazione del/i nuovo/i Referente/i Area dell'Inclusione e dei Coordinatori dei Consigli di Classe, il Dirigente Scolastico, preso atto delle designazioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni, provvede alla nomina di tutti i componenti del GLI.</p> |
| <p>ELABORAZIONE ORARIO DI SERVIZIO DOCENTI DI SOSTEGNO E PERSONALE EDUCATIVO Viene elaborato l'orario di servizio di tutti i docenti di sostegno e del personale educativo, tenendo conto delle specifiche esigenze di ciascun alunno, evitando/limitando la compresenza di più figure professionali nelle sezioni frequentate da più alunni diversamente abili, al fine di garantire una maggiore copertura settimanale di ore di sostegno.</p> |
| <p>COLLOQUIO CONOSCITIVO CON LE FAMIGLIE Entro il mese di ottobre la Scuola fisserà una data per un colloquio con i genitori e i docenti di scuola secondaria di primo grado dei ragazzi diversamente abili delle classi in ingresso.</p> |
| <p>OSSERVAZIONE Osservazione delle oggettive potenzialità degli alunni con BES, delle difficoltà, metodologie e strategie didattiche applicabili da parte del Consiglio di Classe al fine di progettare il PEI/PDP.</p> |
| <p>INDIVIDUAZIONE ALUNNI BES I Consigli di Classe individuano, in base alle osservazioni effettuate, gli alunni che presentano altri Bisogni Educativi Speciali, anche attraverso gli strumenti opportunamente predisposti dal GLI. Successivamente si procede a programmare gli incontri, per informazione e confronto, con i genitori degli alunni con BES individuati, in relazione ai loro bisogni formativi.</p> |
| OTTOBRE/NOVEMBRE |
| <p>PREDISPOSIZIONE PDP Nel caso di alunni con DSA e ove si ritiene necessario formalizzare percorsi di studio individualizzati e Personalizzati, viene redatto il Piano Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e documentare, secondo un'elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata, le strategie di intervento più idonee ed i criteri di valutazione degli apprendimenti che verranno adottati.</p> |
| <p>PREDISPOSIZIONE PEI Il Consiglio di Classe, acquisiti gli elementi utili per rispondere ai bisogni educativi speciali relativamente agli alunni diversamente abili, si esprime sulla tipologia del percorso educativo-didattico che ritiene per loro più idonea (curriculare o differenziato). Successivamente viene convocato il GLO per la redazione/condivisione del PEI.</p> |
| DICEMBRE/GENNAIO |
| <p>INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA Nel mese di dicembre o gennaio si svolgono i colloqui tra i docenti e i genitori degli alunni. Detti incontri consentono alle famiglie di raccogliere informazioni circa l'andamento didattico-disciplinare dei propri figli relativamente al percorso scolastico svolto, nonché di comunicare eventuali necessità e bisogni. Tali incontri si svolgono due volte l'anno (durante il primo e secondo quadrimestre). Oltre agli incontri istituzionali le famiglie degli alunni con BES possono avere dei colloqui con i docenti durante le ore curricolari, nei giorni e nelle ore indicati dagli stessi nella prima e terza settimana di ogni mese nell'orario generale ricevimento genitori.</p> |
| <p>ORIENTAMENTO Nel corso dell'Open Day viene illustrata alle famiglie degli alunni con BES l'Offerta Formativa dell'Istituto. In base ai diversi bisogni educativi evidenziati, ai colloqui con i genitori e con i docenti della scuola secondaria di primo grado di provenienza, si cerca di individuare il corso di studi più adatto all'alunno.</p> |

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>VERIFICHE PEI /PDP</p> <p>Nelle riunioni dei Consigli di Classe di fine quadrimestre, vengono effettuate le verifiche in itinere dei PEI e PDP. In riferimento ai PEI predisposti, nel caso in cui emergano difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi didattici programmati, si procede alla ridefinizione degli obiettivi ed eventuali strategie didattiche. Lo stesso vale per i PDP in relazione alle misure dispensative, agli strumenti compensativi e alle strategie didattiche adottate.</p> |
| <p>MARZO/APRILE</p> |
| <p>MONITORAGGIO GRADO DI INCLUSIVITA'</p> <p>Attraverso varie forme e strumenti di indagine individuati, viene effettuato il monitoraggio del grado di inclusività della scuola</p> |
| <p>MAGGIO/ GIUGNO</p> |
| <p>VERIFICHE FINALI DEI PEI /PDP</p> <p>Per gli alunni con BES iscritti alle classi V il Consiglio di Classe elabora, entro il 15 Maggio, una relazione dettagliata sul percorso educativo e formativo dell'alunno, riferita all'intero ciclo scolastico, contenente le indicazioni per le prove d'esame, da trasmettere al Presidente della Commissione per gli Esami di Stato. La stessa relazione viene redatta per gli alunni con BES che devono sostenere gli Esami di Qualifica IeFP. Per tutti gli altri alunni con BES in sede di valutazione finale, nell'ambito dei GLO, viene elaborata e sottoscritta la verifica finale del PEI con la valutazione globale dei risultati raggiunti e la proposta per le risorse professionali e i servizi di supporto necessari per l'anno scolastico successivo.</p> |
| <p>RICHIESTA RISORSE PROFESSIONALI PER IL SOSTEGNO SCOLASTICO</p> <p>Il Dirigente Scolastico inoltra agli uffici competenti la richiesta delle risorse professionali necessarie per l'inclusione degli alunni con disabilità (docenti di sostegno e servizio di Assistenza educativa - specialistica per gli alunni diversamente abili che evidenziano una situazione di particolare disagio agli uffici competenti dell'Ente Territoriale Comune)</p> |
| <p>VALUTAZIONE E CONDIVISIONE</p> <p>Elaborazione del PAI e condivisione dei risultati negli incontri istituzionali degli OO.CC.</p> |

20. RIFERIMENTI NORMATIVI

Norme di carattere generale

- DPR n. 275 dell'8 marzo 1999 - Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59;
- DPR n. 122 del 22 giugno 2009 - Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;
- Legge 28 marzo 2003, n. 53 – Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
- Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 - Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
- DPR n. 24 febbraio 1994 - Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap;
- DPR n. 323 del 23 luglio 1998 - Regolamento recante Disciplina degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425;
- Decreto Legislativo 15 aprile 2005 n.77- Definizioni delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'art. 4 della L. 28 marzo 2003 n. 53;
- Nota MIUR n. 4798 del 27 luglio 2005 - Attività di programmazione dell'integrazione scolastica
- degli alunni disabili da parte delle Istituzioni scolastiche - Anno scolastico 2005- 2006;
- O.M. n. 90 del 21 maggio 2001 - Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000-2001, in part. l'art. 15;
- C.M. n. 125 del 20 luglio 2001 - Certificazione per gli alunni in situazione di handicap;
- DPCM n. 185 del 23 febbraio 2006 - Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- Nota MIUR prot. 4274 del 4 agosto 2009 - Trasmissione delle "Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con la disabilità".

DSA

- Nota MIUR n. 4099/A4 del 5 ottobre 2004 - Iniziative relative alla dislessia;
- Nota MIUR n. 26/A4 del 5 gennaio 2005 - Iniziative relative alla dislessia;
- Nota MIUR n. 4674 del 10 maggio 2007 - Disturbi di apprendimento: indicazioni operative;
- Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010 - Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;
- DM n. 5669 del 12 luglio 2011 - Decreto attuativo della Legge n. 170/2010. Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento;
- Accordo Governo-Regioni del 24 luglio 2012 - Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA);

Altri BES

- Nota MIUR n. 6013 del 4 dicembre 2009 - Problematiche collegate alla presenza nelle classi di alunni affetti da sindrome ADHD (deficit di attenzione/iperattività);
- Nota MIUR n. 4089 del 15 giugno 2010 - Disturbo di deficit di attenzione ed iperattività;
- Direttiva MIUR del 27 dicembre 2012 - Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica;
- CM n. 8 del 6 marzo 2013 - Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica. Indicazioni operative;
- Nota MIUR n. 1551 del 27 giugno 2013 - Piano annuale per l'inclusività;
- Nota MIUR n. 2563 del 22 novembre 2013 - Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali a.s. 2013-2014 – Chiarimenti.

Alunni stranieri

- DPR n. 394 del 31 agosto 1999 - Regolamento recante norme di attuazione del TU delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, c. 6, del D.lg.vo 25/07/1998, n. 286;
- CM n. 24 del 1 marzo 2006 - Trasmissione delle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 2006”;
- Nota MIUR n. 4233 del 19 febbraio 2014 - Trasmissione delle “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 2014”;
- Nota MIUR n. 5535 del 9 settembre 2015 - Trasmissione del documento “Diversi da chi? Raccomandazioni per l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura”.

Riferimenti normativi riguardanti gli ultimi atti emanati per l’inclusione degli studenti nelle scuole

- Legge 13 luglio 2015 n.107. Riforma della scuola “La Buona scuola”;
- D Lsg. 61/2017 “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché' raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale”;
- D Lsg. 62/2017 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato”;
- D Lsg. 66/2017 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”;
- D.Lgs. 96/2019, “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità»*”
- *Linee guida dei nuovi percorsi di istruzione professionale adottate con decreto 766 del 23 agosto 2019*
- *D.I. n° 182/2020*
- *Linee Guida concernenti la definizione delle modalità, anche tenuto conto dell’accertamento di cui all’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l’assegnazione delle misure di sostegno di cui all’articolo 7 del D.Lgs 66/2017 e il modello di PEI, da adottare da parte delle istituzioni scolastiche*
- *C.M. 3330 del 13/10/2022*
- *Linee guida per la redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva ai fini dell’inclusione scolastica e del profilo di funzionamento tenuto conto della classificazione internazionale delle malattie (ICD) e della classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell’OMS*